



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 242 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 18/11/2011

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 3 MARZO 2011 E N. 10 DEL 28 LUGLIO 2011, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

L'anno DUEMILAUNDICI addì DICIOOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 9 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.
Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2011/2976

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 3 MARZO 2011 E N. 10 DEL 28 LUGLIO 2011, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Villanova sull'Arda, con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 21 novembre 2008 ha assunto il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano strutturale comunale (brevemente PSC), e successivamente ha avviato il procedimento per la sua approvazione, convocando per il giorno 4 dicembre 2008 la prima seduta della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- il Comune ha concluso i lavori della Conferenza di pianificazione il 24 novembre 2010, e la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con atto di Giunta provinciale n. 511 del 18 novembre 2010;

Preso atto che:

- il Comune di Villanova sull'Arda, con deliberazioni del Consiglio n. 1 del 3 marzo 2011 e n. 10 del 28 luglio 2011, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, il PSC, trasmettendo alla Provincia, con note dell'undici aprile 2011 (prot. prov. n. 28768 del 12 aprile 2011) e dell'otto agosto 2011 (prot. prov.le n. 58843 del 10 agosto 2011), la documentazione di piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- il Piano si compone degli elaborati elencati nell'allegato sub 1 (denominato "Elaborati costitutivi PSC Villanova") al presente provvedimento;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del 13 aprile 2011;

Dato atto che:

- la Provincia, in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 120 giorni decorrente dal 23/06/2010;
- in questa sede, la Provincia è inoltre tenuta ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'incidenza del PSC nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010018 denominato "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", svolgendo un'istruttoria in merito;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale riferite al PSC in argomento;

Considerato che:

- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato sub 2 (denominato "Riserve al PSC di Villanova") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- le riserve sono formulate con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato sub n.1 (denominato "Elaborati costitutivi PSC Villanova") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante
- le valutazioni svolte in istruttoria per quanto riguarda l'incidenza del PSC nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010018, denominato "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", pure riportate nell'allegato sub 2, dovranno costituire nel loro complesso prescrizioni per il Comune in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza del PSC sul SIC, il cui esito dovrà essere assunto all'interno di un provvedimento comunale da inoltrare alla Provincia ai fini dell'espressione del parere motivato relativo alla complessiva valutazione di sostenibilità del PSC;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell'allegato sub 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.r. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.r. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.r. n. 19/2008;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore *Risorse finanziarie e patrimoniali* recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.r. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.r. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.r. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.r. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.r. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", Dott. Geol. Davide Marenghi, in ordine alla regolarità tecnica;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Villanova sull'Arda per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare al PSC del Comune di Villanova sull'Arda, adottato con deliberazioni del Consiglio n. 1 del 3 marzo 2011 e n. 10 del 28 luglio 2011, le riserve riportate nell'allegato sub 2 (denominato "Riserve al PSC di Villanova") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che le riserve sono formulate con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato sub 1 (denominato "Elaborati costitutivi PSC Villanova") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
2. di dare atto che, in merito all'incidenza del PSC nei confronti del sito di importanza comunitaria (SIC) contrassegnato con il codice IT4010018, denominato "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", le riserve, pure riportate nell'allegato sub 2, dovranno costituire nel loro complesso prescrizioni in sede di svolgimento della Valutazione di Incidenza di competenza comunale;
3. di richiedere al Comune di Villanova sull'Arda di adeguare il PSC alle riserve di cui al precedente punto 1., ovvero di esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 32, comma 8, della L.R. n. 20/2000;
4. di invitare il Comune di Villanova sull'Arda a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi del PSC controdedotto che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Villanova sull'Arda per gli adempimenti di competenza;

6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA



PROVINCIA DI PIACENZA

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e
programmazione del territorio, delle attività estrattive,
dell'ambiente e urbanistica**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2976/2011 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 3 MARZO 2011 E N. 10 DEL 28 LUGLIO 2011, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 18/11/2011

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**

ALLEGATO sub n. 1 ELABORATI COSTITUTIVI PSC VILLANOVA

QUADRO CONOSCITIVO	
A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE	
QUADRO CONOSCITIVO - A SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE	
QUADRO CONOSCITIVO - B1 ASPETTI GEOMORFOLOGICI. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
QC B1.1 - LITOLOGIA DI SUPERFICIE E SUOLI	1:10.000
QC B1.2 - GEOMOLOGIA E IDROGRAFIA DI SUPERFICIE	1:10.000
QC B1.3 - LIVELLI PIEZOMETRICI E SOGGIACENZA DELLA FALDA ACQUIFERA	1:10.000
QC B1.4 - VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI	1:10.000
QC B1.5 - EFFETTI DI SITO ATTESI	1:10.000
QC B1.5.1 MICROZONIZZAZIONE SISMICA	1:5.000
QC B1.6 - LIMITAZIONI D'USO	1:10.000
QUADRO CONOSCITIVO - B2 ASPETTI NATURALISTICI ED AMBIENTALI. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
QC B2.1 - PAESAGGIO AGRICOLO. ASSETTO VEGETAZIONALE	1:10.000
QC B2.2 - ASSETTO VEGETAZIONALE. FORMAZIONI LINEARI	1:10.000
QC B2.3 - ELEMENTI NATURALI ED ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA	1:10.000
QC B2.4 - AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE	1:10.000
QC B2.5 - CAPACITA' D'USO DEI SUOLI E USO DEL SUOLO	1:10.000
C - SISTEMA TERRITORIALE	
QUADRO CONOSCITIVO - C SISTEMA TERRITORIALE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
QC C1.1 - SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE	1:5.000
QC C1.2 - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE	1:10.000
QC C2.1 - ANALISI DEI TESSUTI	1:10.000
QC C2.1.1 - ANALISI DEI TESSUTI	1:5.000
QC C2.2 - RAPPORTO DI COPERTURA	1:5.000
QC C2.3 - DENSITA' EDILIZIA	1:5.000
QC C3.1 - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE	
QC C3.1.1 - RETI: IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA MOBILE	1:5.000
QC C3.1.2 - RETI: SISTEMA ENERGETICO-GAS	1:5.000
QC C3.1.3 - RETI: SISTEMA ACQUEDOTTISTICO	1:5.000
QC C3.1.4 - RETI: SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO	1:5.000
QC C3.1.5 - RETI DI BONIFICA	1:5.000
QC C3.2 - DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI DI MOBILITA'	1:10.000
QC C3.2.1 - DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI DI MOBILITA'	1:5.000
QC C4 - INQUADRAMENTO TURISTICO	1:10.000
D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE	
QUADRO CONOSCITIVO - D SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	/
QC D1.1 - USO DEL SUOLO-PRG VIGENTE	1:10.000
QC D1.1.1 - USO DEL SUOLO-PRG VIGENTE	1:5.000
QC D1.2 - USO DEL SUOLO-STATO DI DIRITTO	1:5.000
QC D1.3 - SINTESI PREVISIONI PRG	1:5.000
QC D1.4 - USO DEL SUOLO - STATO DI FATTO	1:10.000
QC D1.4.1 - USO DEL SUOLO - STATO DI FATTO	1:5.000
QC D2 - VINCOLI E TUTELE	1:25.000
QC D3 - VINCOLI E CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	1:10.000
Allegati	1:30.000
QC ALL.1 - CONFRONTO TRA PAESAGGIO AGRICOLO E CARTA FORESTALE	
QC ALL.2 - INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI STORICI	1:2.000
QC ALL.3 - INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI EXTRAURBANI	1:10.000
QC ALL.3.1 - CENSIMENTO DEI NUCLEI IN ZONA AGRICOLA	varie
QC ALL.4 - ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE"	/
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)	
PSC - Relazione	/
PSC - Moduli di analisi edificatoria aree d'espansione, con valutazioni sismiche	/
PSC - Norme di Attuazione	1:10.000
PSC TAV 1.0 - Aspetti strutturanti	1:10.000
PSC TAV2.0 - Aspetti condizionanti	1:10.000
PSC TAV 3.0 - Piano Strategico	1:10.000

VALSAT

PSC - VAL.S.A.T.

/

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

01 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Norme Tecniche di Attuazione

/

02 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Relazione illustrativa

/

04 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Stato di fatto

1:10000

05 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - stato di progetto

1:10000

06 ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Sovrapposizione

1:10000

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Si chiede di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le necessarie modifiche per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.
2.	In merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, si ricorda l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010.
3.	Allo scopo di rendere maggiormente chiara la lettura e eliminare alcune imprecisioni, si segnala la necessità di rivedere le legende ed i graficismi scelti per la stesura delle tavole, evitando il ricorso a colorazioni troppo simili.
4.	Pur apprezzando lo sforzo di dettagliare a scala locale lo schema direttore della Rete ecologica provinciale e di definire ulteriori elementi di rilievo comunale, si rileva una non perfetta coerenza tra i vari elaborati: la relazione del quadro conoscitivo, la tav. QC B2.3 - "Elementi naturali ed elementi funzionali della rete ecologica", le indicazioni di dettaglio contenute nella relazione del PSC (par. 2.5 - "Le dotazioni ecologiche e ambientali"), le norme e la tav. PSC 3.0 - "Piano strategico". Nello specifico si rileva che: <ul style="list-style-type: none"> - nella tav. QC B2.3 - "Elementi naturali ed elementi funzionali della rete ecologica", vengono raffigurati elementi funzionali dello schema direttore provinciale non presenti nel territorio comunale di Villanova e non pertinenti con tale contesto territoriale (ad. es. Ambiti di connessione). Si ritiene che le direzioni di connettività evidenziate su tale tavola dagli "ambiti di connessione" e dalle "direzioni da istituire in ambito pianiziale", per quanto molto significative, vadano raffigurate come elementi di rilievo locale. Inoltre la direttrice critica da istituire in ambito pianiziale, con riferimento allo schema direttore provinciale (tav. A6 del PTCP) andrebbe denominata "direzionale da istituire in ambito pianiziale". - La relazione di PSC al paragrafo 2.5 - "Le dotazioni ecologiche e ambientali" fa ancora riferimento alla terminologia degli elementi funzionali dello schema direttore di rete ecologica provinciale e riporta obiettivi e indirizzi, anche impegnativi, desunti da una relazione allegata al quadro conoscitivo del PTCP, però le NTA del PSC all'art. 5.5 e relativi sotto articoli, disciplina un sistema di rete ecologica differente: una rete ecologica principale, una rete secondaria e una di valenza locale. La tav. PSC 3.0 - "Piano strategico 2 tenta di mettere ordine e creare corrispondenza tra le varie categorie, ma occorre che i menzionati elaborati di piano siano tra loro coerenti. - Nelle NTA agli articoli 5.5 - "Sistema ecologico ambientale", 5.5.2 - "Rete ecologica secondaria" e 5.5.3 - "Rete ecologica di valenza locale" si richiama erroneamente il POC come strumento sia per apportare modifiche al disegno della rete ecologica sia di definizione puntuale di certi elementi della rete, inoltre per una concreta attuazione degli elementi progettuali della rete occorre che nelle schede degli ambiti vengano esplicitati effettivi collegamenti attuativi.
5.	Nell'ambito dell'elaborazione del QC è stato condotto uno studio per ridefinire e aggiornare l'assetto vegetazione rispetto alla tav. A2 del PTCP, come ben evidenziato in relazione e nelle tav. QC B2.1 - "Paesaggio agricolo. Assetto vegetazionale" e QC B2.2 - "Assetto vegetazionale. Formazioni lineari". Si accolgono le motivate modifiche apportate al disegno della tav. A2 del PTCP, ad eccezione della fascia vegetazionale arbustata presente lungo la linea ferroviaria che pur nella scarsa valenza ecologica, va mantenuta come elemento dell'assetto vegetazionale. Si evidenzia però che nonostante lo sforzo di revisione dell'assetto vegetazionale del PTCP, aggiornandolo rispetto al contesto locale e a seguito di sopralluoghi, la norma e la tavola di PSC 2.0 "Aspetti condizionanti", tutela e individua gli elementi vegetazionali definiti dal PTCP. E' necessario pertanto che l'elaborato cartografico di PSC raffiguri il nuovo assetto vegetazionale.
6.	Si ravvisa l'opportunità di rivedere i perimetri dei centri abitati; eventualmente prevedendone un ampliamento laddove esiste una continuità dell'edificato o interrompendolo dove invece non è presente (vedi centro abitato del capoluogo e la zona produttiva).
7.	Per quanto concerne il Quadro A - Sistema economico e sociale, si ritiene necessario, per la costruzione delle tabelle e delle successive elaborazioni e valutazioni, utilizzare dati maggiormente aggiornati.
8.	Si ritiene necessario inserire la tavola delle "Unità di paesaggio" all'interno del Sistema C, procedendo altresì ad un approfondimento delle unità presenti per dar luogo eventualmente ad "unità di paesaggio comunali".
9.	PSC - RELAZIONE :Per agevolare la lettura è necessario inserire l'indice al presente documento.
10.	Si ribadisce quanto già espresso in sede di conferenza di pianificazione ovvero che dall'esame del QC risulta che è ancora possibile soddisfare parte della domanda ipotizzata nel periodo di riferimento di 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente (inattuato il 92% della superficie utile massima teorica prevista) nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente (il cui contributo deve essere esplicitato nel QC e di regola non inferiore al 30%). Pertanto, sulla base dei dati forniti, si valuti l'opportunità di inserire ulteriore nuovo territorio urbanizzabile.
11.	Il PSC non ha indicato, ai sensi dell'art.64, comma 2 del PTCP 2007, nella Relazione di Piano, la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per i seguenti ambiti territoriali: <ul style="list-style-type: none"> • ambiti urbani consolidati; • ambiti urbani da riqualificare; • ambiti per i nuovi insediamenti; • territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente).
12.	PSC - RELAZIONE : È necessario correggere le parti di relazione laddove si afferma:"....in fase di definitiva stesura del PSC...." (pag.18), oppure "....sarà compito del PSC...." (pag.28) e ancora "....il PSC dovrà sviluppare politiche" (pag.41), in quanto sono tutte azioni, analisi, valutazioni che il PSC deve aver già svolto.
13.	PSC - RELAZIONE : Quando all'interno del documento viene citato il QC, si ritiene opportuno (dove possibile) evidenziarne il corrispondente elaborato di riferimento.
14.	PSC - RELAZIONE : Occorre procedere ad un approfondimento relativamente alle scelte specifiche che l'Amministrazione Comunale intende realizzare inerenti alle seguenti tematiche: perequazione urbanistica (par. 2.3.5a), attrezzature e spazi collettivi (par. 2.3.5c).

15.	Tenendo in considerazione del carattere prescrittivo delle Schede d'Ambito, è necessario che le stesse siano allegare alle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA), come peraltro riportato dallo stesso "art.3.1.3 – Norme d'attuazione e relativi allegati".
16.	Si valuti l'opportunità di stralciare dalle "Schede Norma" l'elenco delle particelle catastali tenendo conto che il comma 3 dell'art.28 della L.R. 20/2000, come sostituito dall'art.29 della L.R. 6/2009, stabilisce il carattere non conformativo del PSC.
17.	E' necessario rivedere l'articolazione del territorio rurale con riferimento alla metodologia utilizzata per la definizione degli ambiti nel PTCP, in quanto così come impostata potrebbe determinare una penalizzazione o quanto meno una mancata incentivazione di certe produzioni agricole di pregio (fascia di coltivazione dei ciliegi). Nel PSC ogni ambito ha una sua specifica disciplina; si evidenzia comunque che per salvaguardare alcune specificità è possibile individuare sub ambiti in base alle vocazionalità (sub ambito ad alta vocazione agricola di particolare pregio).
18.	Per quanto concerne la delimitazione del territorio urbanizzato non vi è coerenza fra i contenuti del QC e gli elaborati del PSC. Occorre pertanto procedere ad una sua revisione ed eventualmente correzione.
19.	Al fine di tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio culturale e di rappresentare in un unico strumento l'assetto vincolistico del proprio territorio, l'Amministrazione Comunale, deve elaborare, anche con riferimento ai contenuti delle Tavole D3.a nord/sud e dell'Allegati D3.1 (T), D3.2 (R) e D3.3 (R) al Quadro conoscitivo del PTCP 2007, la "Carta dei vincoli ministeriali dei beni culturali e paesaggistici", curandone l'aggiornamento, in accordo con la Direzione regionale, le Soprintendenze per i Beni architettonici e il Paesaggio e per i Beni archeologici e la Provincia.
20.	Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.
21.	L'articolato normativo contiene indicazioni contrastanti con la L.R. n.20/2000 circa la funzione e i compiti che il diritto urbanistico regionale assegna ai diversi livelli in cui si articola la pianificazione comunale: PSC, POC, RUE e PUA. E' necessaria una revisione complessiva tenendo conto: <ul style="list-style-type: none"> • delle disposizioni e dei caratteri peculiari con cui la L.R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 6/2009, assegna il ruolo e i compiti propri ai diversi strumenti comunali; • delle modifiche che il livello inferiore può apportare al livello superiore della pianificazione comunale sono tassativamente indicate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000; • che non è consentita alcuna variazione del PSC se non attraverso le procedure di cui all'art. 32 (procedimento ordinario di variante al PSC) e art. 32-bis (procedimento semplificato di variante al PSC); <p>In particolare, in merito al RUE, qui pervenuto il 26 settembre 2011, prot. n. 6785, si rileva la sua ascrivibilità alla tipologia di cui all'art. 33, comma 4-bis, con conseguente applicazione del procedimento disciplinato dall'art. 34 della L.R. n. 20/2000 (procedimento di approvazione del POC), salvo che i relativi contenuti non vengano integrati nel PSC .</p>
22.	PSC – NORME DI ATTUAZIONE/CARTOGRAFIA: Per una maggior comprensione e lettura del presente documento, si ritiene opportuno, riportare all'interno degli articoli, le corrispondenti tavole di piano di riferimento e viceversa.
23.	PSC – NORME DI ATTUAZIONE: Valuti l'Amministrazione Comunale la necessità di definire, per ciascun articolo e comma dell'intero corpus normativo del PSC la relativa efficacia di prescrizione, direttiva e indirizzo.
24.	Natura e oggetto del Piano strutturale comunale – Art.1.2: Occorre stralciare dal presente articolo il seguente periodo: "La disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti".
25.	Caratteri, contenuti e compiti del PSC – Art.3.1: L'efficacia delle previsioni dei piani è esclusivamente quella stabilita dall'art. 11 della L.R. n. 20/2000 i cui contenuti dovranno essere riportati nell'articolato del PSC e costituire unico riferimento là dove l'articolato normativo di PSC opera un richiamo all'efficacia delle proprie disposizioni (es. anche l'art. 25.2).
26.	Per assicurare maggiore certezza giuridica nell'applicazione della normativa di piano, valuti il Comune la necessità di indicare, a fianco di ciascun articolo e comma dell'intero corpus normativo del PSC, la relativa efficacia in termini di prescrizioni, direttive e indirizzi.
27.	Caratteri, contenuti e compiti del PSC – Art.3.1: Nel comma 3, lett. b) si fa: "riferimento alle tre tavole dei rispettivi Sistemi" senza specificare di quali elaborati si tratta.
28.	Caratteri, contenuti e compiti del PSC – Art.3.1: All'interno del comma 4 vengono citate: "Schede di Situazione comprese nel presente Quadro normativo", di cui non si fornisce alcuna indicazione e chiarimento. Per quanto concerne i commi 4, 5 e 6 è necessario applicare le definizioni riportate dall'art.11 della L.R. 20/2000.
29.	Caratteri, contenuti e compiti del PSC – Art.3.1: La lettera g) del comma 7 non rientra fra i casi previsti dall'art.32-bis della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009. Al comma 7, lett. g) si ritiene opportuno indicare il Titolo III "Opere pubbliche e accordi di programma" della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, come norma di riferimento. Inoltre, si fa presente che la localizzazione delle opere pubbliche deve avvenire attraverso l'individuazione degli ambiti idonei e dei corridoi di fattibilità.
30.	Caratteri, contenuti e compiti del PSC – Art.3.1: Occorre precisare che il RUE non può dichiarare la Carta Unica del Territorio. È inoltre necessario definire se il RUE rappresenta un semplice regolamento (urbanistico-edilizio) o stabilisce, per parti di territorio urbanizzato, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili (art.29, comma 2-bis della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R.6/2009). Nel secondo caso sarà adottato e approvato secondo quanto previsto dall'art.34 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R.6/2009.
31.	Caratteri, contenuti e compiti del RUE – Art.3.2: Quanto previsto dal comma 2, lett. b) non è coerente con quanto stabilito dall'art. 30, comma 1 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R.6/2009, in quanto alla scadenza dell'arco temporale previsto, cessano di avere efficacia le previsioni del piano non attuate.
32.	L'art. A-11 della L.R. 20/2000 stabilisce che è il POC (successivamente il PUA) lo strumento con cui attuare gli interventi di riqualificazione urbana e non il RUE. Occorre pertanto rivedere la norma in oggetto.
33.	Norme di attuazione e relativi allegati – Art.3.1.3: Il comma 1, lett. b) definisce le "Schede d'Ambito territoriale" che successivamente vengono denominate in diversi modi differenti. È pertanto necessario controllare le denominazioni relative a "Scheda Norma", "Scheda normativa", "Scheda-Norma di Riferimento Progettuale" e "Scheda d'assetto urbanistico" con l'obiettivo di utilizzare denominazioni univoche che contraddistinguano documenti ben precisi. Inoltre le "Schede d'Ambito territoriale" devono costituire un

allegato delle Norme di Attuazione ed essere inseriti fra gli elaborati costitutivi del PSC. Si ritiene pertanto necessario stralciare tali Schede dalla Relazione.

34. Nella lettera b) è necessario stralciare il riferimento al RUE, in quanto l'attuazione dei nuovi ambiti è di competenza del POC.

35. Caratteri, contenuti e compiti del POC – Art. 3.3: L'art. 30, comma 2, lett. A-bis) della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, stabilisce che il POC deve contenere anche un apposito elaborato denominato "Documento programmatico della qualità urbana"; è pertanto necessario integrare il presente articolo.

36. La Carta unica del territorio – Art.3.1.5: Sulla base degli attuali elaborati, sia del QC che del PSC, non ci sono gli elementi necessari per poter dichiarare il PSC come Carta unica del territorio. Si rimandano pertanto le valutazioni di merito alla fase successiva dell'intesa.

37. Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC (SSAT) – Art.3.5: Si ritiene che l'elaborato previsto si configuri quale duplicato del documento di ValSAT che il Comune dovrà predisporre nell'ambito della costruzione del POC; pertanto, si chiede di chiarire i contenuti dell'articolo e, eventualmente, di coordinarli sia con la normativa sulla valutazione ambientale di piani e programmi (in particolare l'art. 5 della L.R. 20/2000 e l'art. 98 delle Norme del PTCP vigente) che con quelli dell'art. 3.6 "ValS.A.T."

38. Tutele – ART.4.2: Il comma 5 del presente articolo è in contrasto con quanto previsto dall'Art.32-bis, comma 1 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009.

39. Il comma 8 presenta al suo interno alcuni errori, come ad esempio assegnare all'unità di paesaggio il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, oppure procedere ad eventuali modifiche senza ricorrere a quanto previsto dall'Art.32-bis, comma 1 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, ma solamente attraverso una semplice determinazione dirigenziale, ed altri. Per tali motivi si richiede pertanto di ridefinire la norma in oggetto.

40. Impianti per la distribuzione del carburante – Art. 22.10: Nel comma 1 occorre riportare le tavole dove sono state individuati gli impianti per la distribuzione del carburante; inoltre si precisa che l'inviduazione delle aree per tali impianti avviene attraverso il POC, ai sensi dell'art.30, comma 14 della L.R. 20/2000.

41. Occorre una rilettura per conformare le disposizioni a quanto stabilisce la L.R. n. 20/2000, ad esempio, in merito alla pianificazione attuativa e agli interventi diretti e ai relativi titoli edilizi abilitativi.

- Nello specifico: comma 4, lettere b. e c.: le disposizioni devono tenere conto che il POC può assumere valore di PUA nei casi e alle condizioni di cui ai commi 4 e 12 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000;
- comma 5, lettera b.: le forme consensuali, attivabili in sede di POC, non possono variare il PSC in termini di proposte alternative di intervento, obiettivi prestazionali ecc. che, proprio in tema di riqualificazione, risulterebbero quale variante al PSC che, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000, non è consentita attraverso il POC;
- comma 5, lettera c.: gli standard qualitativi negoziabili in sede di accordo ex art. 18 devono essere aggiuntivi a quelli previsti per legge.

42. Accordo con i privati – Art.25.7: Il concetto espresso nel comma 2 è l'esatto contrario di quanto espresso dall'art.18, comma 2 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, ovvero, non deve essere motivata la scelta di pianificazione che prelude all'accordo, in quanto tali scelte sono già state esplicitate e motivate in sede di formazione di PSC; bensì nell'accordo devono essere riportate le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità con le scelte di pianificazione del Piano. Gli accordi devono assicurare la realizzazione di un risultato di interesse generale ulteriore, e di elevata qualità, rispetto a quanto è esigibile con gli ordinari precetti legislativi.

43. Accordi territoriali – Art.25.8: Occorre rivedere interamente il comma 2 del presente articolo tenendo conto della disciplina di cui all'art.15 della L.R. 20/2000 che non assegna al Comune, bensì alla Provincia, la funzione di coordinamento con altri Comuni o con la Provincia stessa di assetti insediativi che interessano territori comunali diversi. Inoltre l'Accordo territoriale non è uno strumento attuativo delle previsioni comunali, ma è uno strumento di concertazione per scelte strategiche sovracomunali e per l'attuazione delle previsioni sovracomunali oltre che per l'elaborazione e la gestione in forma associata degli strumenti urbanistici comunali (art.15, comma 1 della L.R. 20/2000).

In merito all'indicazione sulla Tav. PSC.3.0 relativa alla darsena, la pianificazione comunale è subordinata alle condizioni di cui all'art. 111, comma 4, delle Norme del PTCP 2007.

44. Al comma 5 la perequazione territoriale deve essere applicata ai sensi dell'art.115 del PTCP 2007.

45. Per quanto concerne il territorio rurale, non sono stati previsti articoli che disciplinano gli interventi edilizi per funzioni connesse (e non connesse) alle attività agricole. È necessario pertanto integrare le presenti norme.

46. Le "Schede Norma" devono essere allegate alle Norme di Attuazione quale parte integrante del PSC. Si ritiene opportuno stralciarle dalla Relazione.

47. Con riferimento all'art.70 delle NTA del PTCP e dei disposti regionali in materia, richiamati nel citato articolo, occorre prevedere una norma a tutela delle "zone di protezione dall'inquinamento luminoso" che nel territorio del comune di Villanova sono riconducibili alla porzione di SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio". La medesima norma comunale dovrà prevedere un adeguamento del RUE secondo quanto indicato nella LR 19/2003 (art. 1) e nell'art. 6 della DGR n. 2263/2005. Occorre inoltre prevedere nella Relazione del PSC un paragrafo relativo all'argomento in coerenza con quanto stabilito nella LR 19/2003 e nella DGR n. 2263/2005.

48. Si apprezza l'obiettivo di promuovere e governare processi di riqualificazione e rigenerazione urbana per ridurre il consumo di suolo, favorendo il riuso e l'addensamento dei tessuti urbani, tuttavia, si evidenzia che, per attivare processi di qualificazione degli ambiti urbanizzati, la L.R. n. 6/2009 ha messo a disposizione dei Comuni due specifici – e complementari – strumenti consistenti nella **riqualificazione delle aree urbanizzate** (introdotta nell'ordinamento regionale con la legge n. 19/1998, e successivamente recepita nella legge quadro in materia di governo del territorio (art. A-11 e art. 30, commi da 2-bis a 2-quinquies, della L.R. n. 20/2000), e nella **riqualificazione incentivata delle aree urbane** di cui all'art. 7-ter della L.R. n. 20/2000, aggiunto dall'art. 16 della LR. n. 6/2009, con cui è stato integrato tra i principi fondamentali della pianificazione il meccanismo che era alla base delle misure straordinarie operanti fino al 31 dicembre 2010.

La normativa regionale (legge n. 19/1998 e art. A-11 della legge n. 20/2000) in materia di **riqualificazione delle aree urbanizzate** offre ai Comuni uno strumento – di una certa complessità in termini di analisi, pluralità di obiettivi, contenuti, soggetti coinvolti e modalità di attuazione – per pianificare e attuare rilevanti processi di riqualificazione di parti significative della città che presentino caratteri di degrado ambientale, architettonico, sociale ed economico ovvero di aree dismesse da rifunzionalizzare, dettando i compiti ai diversi livelli della pianificazione urbanistica comunale (PSC, POC e PUA).

Il PSC, ai sensi dell'art. A-11 della L.R. n. 20/2000, deve individuare le parti urbane (all'interno del territorio urbanizzato) che necessitano di riqualificazione, analizzarne le condizioni di degrado e fissare gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede

di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.

Il POC può stabilire l'intera disciplina urbanistica degli interventi di riqualificazione ovvero rinviare a uno o più PUA di iniziativa pubblica o privata. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC deve essere di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e deve perseguire gli obiettivi indicati nel comma 2-ter dell'art. 30.

Inoltre, per gli ambiti di riqualificazione urbana, il POC deve contenere una dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie, nonché delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e privati e deve comunque contenere quanto indicato nel comma 2-quinquies dell'art. 30. L'intervento di riqualificazione dovrà, naturalmente, essere inserito nella Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati dal POC (e relativa agenda attinente all'attuazione del piano).

Va infine sottolineato che la riqualificazione urbana disciplinata dall'art. A-11 e dall'art. 30 della L.R. n. 20/2000, nonché dalla L.R. n. 19/1998, presuppone anche l'attivazione di percorsi partecipati e di processi di partenariato pubblico-privato.

L'art. 7-ter della L.R. n. 20/2000 disciplina invece lo strumento della **riqualificazione incentivata delle aree urbane** e le relative misure urbanistiche per sviluppare politiche di qualificazione dei tessuti urbani esistenti. Obiettivo dell'art. 7-ter è quello di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, attuarne la sostituzione o il recupero, migliorarne la qualità architettonica, strutturale ed energetica e farlo meglio corrispondere alle esigenze di sicurezza, accessibilità per i portatori di handicap e di ammodernamento degli impianti tecnologici.

Il nuovo art. 7-ter richiede ai Comuni di promuovere, attraverso il RUE, gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, sia esso ad uso abitativo ovvero con diversa destinazione (produttiva, commerciale, ricettiva, ecc.) attraverso il riconoscimento di incentivi volumetrici o altre premialità, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniali di cui all'art. A-9 della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove gli edifici sono ubicati. Le misure incentivanti devono essere subordinate al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente per i profili che sono elencati, in via esemplificativa, dal comma 2 della medesima disposizione. Tali incentivi possono essere stabiliti dal RUE in misura progressiva, qualora l'intervento realizzi livelli prestazionali superiori allo standard minimo previsto dalla normativa vigente.

Come ampiamente esplicitato nella Circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009", occorre sottolineare che il PSC, in forza delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), e di cui all'art. 64 del PTCP, dovrà analiticamente evidenziare quali fabbisogni potranno essere soddisfatti dal POC attraverso il consumo di nuovo territorio, per l'assenza di alternative insediative all'interno del territorio urbanizzato, e quali insediamenti potranno essere disciplinati dal POC stesso solo attraverso interventi sull'esistente. Tali analisi, attenendo agli effetti ambientali e territoriali del piano, dovranno confluire nel documento di ValSAT del PSC ed essere sottoposte alla valutazione di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

In relazione a quanto sopra illustrato, ferma restando la condivisione dell'obiettivo di promuovere e governare processi diffusi di sostituzione o qualificazione del patrimonio edilizio esistente per ridurre significativamente il consumo di suolo e la necessità di attivare nel PSC la riqualificazione di aree degradate e del patrimonio edilizio esistente, si chiede al Comune:

di ripensare il sistema complessivo per l'attivazione di tali processi, tenendo conto della disciplina regionale dei due strumenti, quello della riqualificazione delle aree urbanizzate e quello della riqualificazione incentivata delle aree urbane;

- di valutare gli ambiti di riqualificazione individuati nel PSC3.0 - PIANO STRATEGICO, tenendo conto della necessità, nel caso di loro conferma, di produrre le analisi richieste dall'art. A-11 della L.R. n. 20/2000 e di definire gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire, in quanto la loro assentibilità richiede sia specifiche condizioni di adeguatezza delle valutazioni urbanistiche su cui si fondano tali processi di riqualificazione urbana, sia una disciplina conforme al quadro normativo regionale;

- di rivedere, in esito alle valutazioni che il Comune svolgerà, la formulazione delle disposizioni dei due articoli (Artt. 20.4 e 20.5.3) inerenti lo sviluppo delle politiche di qualificazione degli ambiti urbanizzati per ricondurre la disciplina, e i pertinenti strumenti, entro il quadro stabilito dal diritto urbanistico regionale (leggi regionali n. 20/2000 e n. 19/1998), evidenziando peraltro la necessità di utilizzare una terminologia non solo conforme alle disposizioni regionali ma anche univoca e coerente. Infatti, nell'art. 20.5.3 la terminologia per gli ambiti AR utilizza indifferentemente le seguenti definizioni: "ambiti urbani da riqualificare", "ambiti urbani consolidati di riqualificazione", "ambito di trasformazione" e "ambito di nuova previsione";

- di integrare il documento di ValSAT in esito alle analisi e alla revisione che verrà operata.

49. È necessario rivedere l'intero Capo VIII - TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE, in quanto non è stata trattata la parte relativa agli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art.71, comma 4 del PTCP 2007. Inoltre occorre integrare le norme sulla base delle nuove disposizioni di cui ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'") come integrata dalla D.G.R. n.978/2010 ("Nuove direttive della RER per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico").

50. Art.25.3 - Perequazione: Si condividono gli obiettivi di costruire la città pubblica attraverso modalità perequative, tuttavia, si chiede di rivedere la normativa in merito ai seguenti profili:

- è necessaria una indicazione univoca e coerente delle aree su cui verrà applicata la perequazione (commi 1, 2);
- le misure compensative dovranno essere definite in coerenza con le direttive di cui al comma 3 dell'art. 77 del PTCP;
- il PSC dovrà indicare gli obiettivi di qualità urbana da perseguire attraverso il sistema della perequazione nei diversi livelli in cui si articola lo strumento urbanistico comunale, tenendo comunque conto che le quote di edificabilità premiale, oltre a quella attribuita con gli indici perequativi, devono essere stabilite in misura progressiva in relazione alla realizzazione di livelli prestazionali superiori allo standard minimo previsto dalla normativa vigente. Si sottolinea, per quanto specificamente attiene alla sostenibilità e alla qualificazione energetica degli edifici che il Comune dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 99 del PTCP, alla direttiva regionale n. 156/2008 di cui la deliberazione di Giunta regionale n. 1366 del 26 settembre 2011 ha recentemente modificato gli allegati;

- il Quadro conoscitivo del PSC deve contenere le analisi relative al fabbisogno di edilizia residenziale sociale (ERS), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 78 del PTCP e degli artt. 7-bis, A-6-bis e A-6-ter della L.R. 20/2000, aggiunti dall'art. 46 della L.R. 6/2009, ai fini della definizione delle modalità per il suo soddisfacimento in coerenza con la disciplina vigente.

51. Sulla base delle valutazioni e analisi emerse dal QC in merito alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, è necessario inserire nel presente documento la disciplina normativa di riferimento, sulla base di quanto disposto dall'art.78 del PTCP 2007.

52. Risulta necessario che nel PSC si recepiscano le disposizioni di cui all'art.99 del PTCP 2007, integrando il QC, le tavole Piano, l'elaborato normativo.

53.	Si ravvisa la necessità di riorganizzare le norme relative alle infrastrutture per la mobilità, rispettando quanto disciplinato dagli artt. 101, 102 e 103 del PTCP 2007 e dall'allegato N11 alle Norme sempre del PTCP 2007. Si osserva che gli interventi previsti sulle infrastrutture viabilistiche del territorio comunale di Villanova sull'Arda risultano strategici per lo sviluppo del sistema della "grande rete" (di collegamento nazionale/regionale) attraverso la realizzazione/completamento della Cispadana.
54.	Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.
55.	Si evidenzia che gli elaborati cartografici del Piano dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione".
56.	È necessario procedere ad una revisione completa dell'Elaborato Tecnico RIR a seguito delle modifiche che si sono succedute nel corso degli anni. In particolare si fa presente che: <ul style="list-style-type: none"> • con atto del 20.11.2009 n° 566 della Giunta Provinciale di Piacenza sulla base del documento redatto dal Gruppo di Coordinamento è stato approvato il Piano di Emergenza Esterna (PEE) per lo stabilimento Keropetrol S.p.A. sito in Comune di Villanova sull'Arda (PC); • con Determinazione Dirigenziale n. 644 del 31.03.2010, si è concluso il procedimento di valutazione della scheda tecnica relativa all'ampliamento dello stabilimento della Ditta Keropetrol S.p.A dove sono indicate (al punto 2) le prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (CVR) necessarie per l'esecuzione dei lavori; • con nota del 10.01.2011 (pervenuta il 17.01.2011 prot. prov. n. 2326) la Ditta Keropetrol S.p.A. comunicava di aver provveduto alla realizzazione dei lavori di potenziamento del deposito mediante l'installazione di serbatoio interrato di mc 100, punto travaso, vasca antincendio e tunnel di accesso al locale pompe antincendio; • in data 16.02.2011 è stato redatto il verbale di sopralluogo della Commissione nominata dal Presidente del C.V.R. per verificare, prima della messa in esercizio del nuovo serbatoio e relativo punto travaso, quanto prescritto nella D.D. n. 644 del 31.03.2010; verifica che ha dato esito positivo; • con atto del 22.07.2011 n. 162 della Giunta Provinciale è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento della KEROPETROL S.p.A.
57.	All'interno degli elaborati in formato digitale (inviati su CD) è presente una bozza di "Bando pubblico per la selezione di ambiti territoriali dove prevedere un centro commerciale nel Comune di Villanova sull'Arda". Ferme restando le specifiche riserve formulate in materia di pianificazione commerciale, si precisa che le scelte di pianificazione operate attraverso il PSC non sono negoziabili in quanto attengono ai profili strutturali e strategici della pianificazione comunale. Le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. n. 20/2000 sono volte ad assicurare la realizzazione di un risultato di interesse generale ulteriore e di più elevata qualità rispetto a quanto è esigibile con gli ordinari precetti legislativi, ai sensi in particolare dell'art. A-26 della L.R. n. 20/2000.

QUADRO CONOSCITIVO

A – SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

58.	Si ritiene necessario provvedere ad un aggiornamento ed all'integrazione dei dati contenuti, relativi alla popolazione, sulla base dell'anagrafe comunale al 31/12/2011; nel suddetto Capitolo si fa infatti riferimento ai dati anagrafici del 2009. Di conseguenza potrebbe essere rivista anche la trattazione relativa agli scenari di evoluzione della popolazione (paragrafo 1.5.2). Si evidenzia che le elaborazioni dell'Ufficio Statistica della Provincia di Piacenza (vd. www.provincia.pc.it/statistica), possono costituire uno dei riferimenti per l'aggiornamento dei dati richiesto.
59.	È necessario esplicitare da dove derivi il valore di "67 addetti (dal 1991 al 2001)" indicato a pag.21.
60.	Per il centro di Villanova sull'Arda, rientrando fra i centri specialistici dell'offerta turistica previsti dal PTCP 2007, si ritiene necessario integrare il presente paragrafo con ulteriori dati che ne avvalorino le scelte e le politiche di sviluppo futuro.
61.	È necessario sostituire la dicitura "Zone d'interesse archeologico (art.142, comma 1, lettera m)" con la definizione riportata dal PTCP ovvero "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico – Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti"; in quanto le aree individuate dal PTCP non appartengono a "Zone archeologiche soggette a vincolo paesaggistico".
62.	È necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.

B – SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

63.	Dovrà essere riportata la matrice con gli aspetti caratterizzanti il territorio utili per la definizione del grado e delle classi di vulnerabilità ottenute e riportate sulla tavola medesima.
64.	È necessario procedere ad una revisione della legenda per correggere alcune imprecisioni, quali: il cromatismo dell'INCOLTO (diversità di colore fra legenda e tavola), la presenza di un cromatismo (giallo tenue) sulla tavola e non riportato in legenda, invertire la simbologia degli ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI di bovini e suini erroneamente assegnata. Inoltre si segnala la necessità di utilizzare una polilinea per identificare i FILARI e le FORMAZIONI LINEARI per differenziarli dalle formazioni areali quali boschi, frutteti, ecc. e renderli maggiormente identificabili. Avendo evidenziato i vari CORSI D'ACQUA presenti sul territorio comunale si ritiene opportuno segnalare anche il percorso del torrente Arda.
65.	Si segnala la necessità di utilizzare una polilinea per identificare i FILARI e le FORMAZIONI LINEARI per differenziarli dalle formazioni areali quali boschi, frutteti, ecc. Lungo il T. Arda manca la campitura relativa all'elemento lineare vegetazionale della fascia

riparia.
66. Si segnala la necessità di utilizzare una polilinea per identificare i FILARI e le FORMAZIONI LINEARI per differenziarli dalle formazioni areali quali boschi, frutteti, ecc. Lungo il T. Arda manca la campitura relativa all'elemento lineare vegetazionale della fascia riparia.
67. I biotopi umidi nella tav. Q B2.4 – "Aree di valore naturale e ambientale", sono ancora indicati come punti, per quanto nella tav. di PSC 2.0 "Aspetti condizionanti" sono riportati come individuazione perimetrale. E' necessario adeguare la presente tavola del QC.

C – SISTEMA TERRITORIALE

68. Occorre evidenziare che il centro di Villanova sull'Arda non è solamente un Centro di Base, ma è inserito dal PTCP fra i "Centri Specialistici dell'offerta turistica" (art.83 delle NTA). Si ritiene pertanto opportuno coordinare i contenuti dell'offerta turistica con quanto già riportato nella relazione del sistema A in un paragrafo all'interno della presente relazione, con annessa analisi SWOT. Inoltre, è necessario citare in relazione l'elaborato grafico di riferimento.
69. Risulta necessario integrare il presente capitolo del QC specificando quali sono le parti urbane oggetto di riqualificazione o che necessitano di riqualificazione; ciò anche in considerazione della presenza di "ambiti urbani consolidati di riqualificazione" e di "ambiti urbani da riqualificare" evidenziati sulla Tav. PSC 3.0 PIANO STRATEGICO.
70. Come accennato nell'ambito delle valutazioni finali sul Documento Preliminare del PSC, appare utile completare l'illustrazione della specifica tematica con la graficizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> • gli esercizi di vicinato presenti sul territorio comunale, articolati secondo lo specifico settore merceologico (alimentare o non alimentare), • la localizzazione delle aree, assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato, • la perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati. Con riferimento alla "Tabella 32 – Grandi strutture di vendita – 2006", il dato relativo al comune di Monticelli d'Ongina appare errato; infatti, il PTCP 2007 non ha confermato la grande struttura di vendita prevista sul citato territorio comunale; occorre, pertanto, provvedere alla correzione della tabella riportata nel presente paragrafo.
71. Si ribadisce la necessità, ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 del PTCP 2007, che venga stabilito il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, sulla base di specifiche ed adeguate analisi da inserire nel QC.
72. Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente paragrafo. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.
73. È necessario integrare il paragrafo relativo alla "Viabilità storica" esplicitando le metodologie di analisi, le fonti, la documentazione grafica che hanno portato all'individuazione di quella di "rilievo locale".
74. Si ritiene opportuno esplicitare la fonte ed il periodo di rilevamento della rete di distribuzione del gas.
75. QC C1.1 – SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE: Nella tavola non sono state riportate la gerarchia dei centri abitati e le dotazioni territoriali presenti sul territorio. Occorre pertanto integrarne i contenuti.
76. QC C1.1 – SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE: L'individuazione dei perimetri sulla tavola non risulta coerente con le immagini satellitari. Vi sono infatti aree che vengono classificate come territorio edificato al 1994, ma ancora oggi destinate all'uso agricolo. È necessario procedere ad una revisione completa della tavola.
77. QC C1.1 – SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE: L'individuazione delle aree relative alle diverse soglie storiche risulta essere alquanto approssimativa (fabbricati tagliati a metà da due "epoche"). È necessario procedere ad una revisione completa della tavola.
78. QC C1.1 – SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE: In legenda viene indicato l'"aggiornamento AGEA 2008" salvo poi esplicitare che "la perimetrazione è stata desunta dall'elaborazione delle immagini satellitari QB_06 (Quick Bird '06). Trattandosi di due "voli" differenti è necessario procedere ad una revisione della legenda.
79. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Non si ritiene corretto inserire tutti i fabbricati rurali alla voce: TERRITORIO EDIFICATO – Aggiornamento AGEA 2008, in quanto non corrispondente al vero. Se si ritiene opportuno rappresentare tali edifici è necessario assegnare a ciascuno di loro la corretta soglia storica.
80. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Avendo inserito l'elenco dei Beni d'interesse testimoniale all'interno della tavola, si ritiene utile riportarne il titolo in tabella.
81. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.
82. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Si ritiene opportuno riportare le fonti da cui provengono gli elementi rappresentati (es. PTCP 2007, Leggi Regionali, D. Lgs., ecc.)
83. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Relativamente alle zone di interesse archeologico individuate sulla presente tavola e descritte nella Relazione illustrativa al paragrafo 5.4.4, si evidenzia che l'art.22 del PTCP 2007, al comma 2

prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici; sarebbe pertanto opportuno perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall'art.22 del PTCP 2007. Si evidenzia infine che il PTCP 2007 indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.
84. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Avendo rappresentato sulla presente tavola gli "Elementi lineari storici" e la "Struttura dell'appoderamento", si ritiene necessario che gli stessi vengano citati anche all'interno della relazione illustrativa al paragrafo 5.4.4, come ulteriori elementi storici del territorio, esplicitando le metodologie di analisi, le fonti, la documentazione grafica che ne ha consentito la loro individuazione.
85. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Si ritiene opportuno utilizzare la seguente espressione: "Viabilità storica di rilievo comunale" stralciando il termine "consolidato".
86. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Analogamente alla tavola QC C1.1 – SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE, andranno rivisti gli insediamenti di antica formazione, gli insediamenti recenti ed il territorio edificato AGEA 2008.
87. QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE: Fra gli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale non ne sono stati inseriti alcuni già ripresi nell'Allegato N3 del PTCP 2007.
88. QC C2.1 – ANALISI DEI TESSUTI: In considerazione del fatto che il medesimo tema è trattato sia dalla tavola QC C2.1 che dalla QC C2.1.1, risulta superfluo predisporre due carte praticamente identiche. Pertanto, si ritiene opportuno eliminare la QC C2.1 mantenendo, visto il tipo di analisi svolto, soltanto la QC C2.1.1.
89. QC C2.1.1 – ANALISI DEI TESSUTI: Occorre modificare la scelta cromatica dei retini laddove risultano troppo simili (vedi: "Tessuto insediativo utilizzato di recente" e "Tessuto insediativo utilizzato da recuperare").
90. QC C2.1.1 – ANALISI DEI TESSUTI: In considerazione del fatto che in tale tavola vengono esaminate le caratteristiche urbanistiche e funzionali del tessuto urbano, le condizioni d'uso del patrimonio esistente, con le parti di territorio caratterizzate da situazioni di degrado. Si ritiene necessario stralciare la classificazione del territorio rurale dalla presente carta per predisporre una su cui mettere in evidenza l'assetto complessivo del territorio non urbanizzato.
91. QC C2.1.1 – ANALISI DEI TESSUTI: Si ritiene opportuno sostituire le definizioni "Servizi di quartiere" e "Servizi urbano territoriali" con "Sistema delle dotazioni territoriali".
92. QC C2.1.1 – ANALISI DEI TESSUTI: Nel quadrante di Villanova non è stata riportata la simbologia delle dotazioni territoriali.
93. QC C2.2 – RAPPORTO DI COPERTURA: Vista la particolarità dei dati analizzati, si ritiene più opportuno concentrare la propria indagine all'interno del perimetro dei centri abitati.
94. QC C2.3 – DENSITA' EDILIZIA: Vista la particolarità dei dati analizzati, si ritiene più opportuno concentrare la propria indagine all'interno del perimetro dei centri abitati.
95. QC C2.3 – DENSITA' EDILIZIA: La lettura della tavola non chiarisce perchè vi sono parti di territorio edificato con retinatura "a quadretti" ed altre senza.
96. QC C2.3 – DENSITA' EDILIZIA: Sulla tavola in oggetto vi sono alcune imprecisioni grafiche che devono essere rivedute e corrette (retinatura rossa su terreni agricoli).
97. QC C3.1 – IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE: Per migliorare la leggibilità della tavola, si ritiene opportuno stralciare dalla stessa gli impianti e le reti tecnologiche presenti all'interno dei centri abitati rimandandole alla scala di maggiore dettaglio delle tavole successive.
98. QC C3.1 – IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE: Per quanto riguarda il tracciato della rete elettrica che interessa la parte nord del territorio comunale si tratta di una linea a 380 kV e non di 132 kV come erroneamente classificata. Occorre pertanto correggere tale imprecisione ed integrare la legenda.
99. QC C3.1.1 – RETI: IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA MOBILE: La rete elettrica rappresentata in cartografia presenta delle differenze con quella individuata dal PTCP 2007 (Tav. C1.h). Si ritiene pertanto necessario integrare il paragrafo "7.3 – Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica" della Relazione illustrativa, esplicitando le motivazioni che hanno portato a tali difformità.
100. QC C3.1.1 – RETI: IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA MOBILE: Sulla tavola non sono state rappresentate le fasce di rispetto come invece riportato all'interno del paragrafo "7.3 – Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica", laddove si afferma che "Tutte le linee elettrichesono rappresentate nella cartografia allegata al presente capitolo con le relative fasce di rispetto".
101. QC C3.2 – DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI DI MOBILITA': Per migliorare la leggibilità della tavola, si ritiene opportuno stralciare dalla stessa le dotazioni territoriali e le reti della mobilità presenti all'interno dei centri abitati rimandandole alla scala di maggiore dettaglio della tavola QC C3.2.1.
102. QC C3.2 – DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI DI MOBILITA': Si ritiene opportuno collegare Villa Verdi alle reti ciclabili ed agli itinerari cicloturistici.
103. QC ALL.3 – INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI EXTRAURBANI: Si ritiene opportuno stralciare dalla presente tavola tutti quei nuclei che per caratteristiche costruttive o di adiacenza all'edificato, possono rientrare all'interno del perimetro del centro abitato (vedi nucleo B12 e C64).
104. QC ALL.3 – INQUADRAMENTO ANALISI DEI NUCLEI EXTRAURBANI: Per agevolare la lettura della tavola, si ritiene opportuno indicare il perimetro del centro abitato.
105. QC ALL.3.1 Relativamente al censimento degli edifici in territorio rurale si osserva che il modello di schedatura utilizzato non permette, come prevede il PTCP 2007, di effettuare una lettura delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del

patrimonio edilizio; le voci contenute nelle schede dovranno pertanto essere riviste sulla base dei contenuti dell'allegato C1.4 (R) al QC del PTCP 2007. Inoltre si evidenzia che, sulla base dell'art. A-9 della L.R.20/2000, fra il patrimonio edilizio extraurbano censito, il Comune deve individuare:

- Immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, ovvero che presentino caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico;
- Immobili di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati;
- Immobili che, rimasti inalterati nel tempo, presentano caratteristiche tipologiche ben definite. È possibile fare riferimento alla Carta Tematica contenuta nell'Appendice 2 dell'allegato C1.4 (R) al QC del PTCP 2007 che rappresenta in sintesi la distribuzione delle principali tipologie insediative rurali sul territorio provinciale;
- Immobili che, pur presentando ancora determinati caratteri tipologici, sono stati interessati da interventi irreversibili che ne hanno alterato irrimediabilmente le caratteristiche originarie ed immobili che non ricadono nella classificazione tipologica proposta ma che presentano comunque caratteristiche di testimonianza.

Infine risulta necessario esplicitare nelle schede se gli edifici censiti sono funzionali all'esercizio dell'attività agricola oppure no, e comunque il tipo di uso; ciò al fine di poter predisporre nel RUE la disciplina specifica.

D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

106. RELAZIONE – QUADRO D SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE: Occorre correggere la numerazione della tavola citata a pag.9 (D3 anziché D2).

107. 2.2. - Ricognizione comunale: Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente paragrafo. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.

108. PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI – PRIT: Occorre integrare il presente capitolo con gli aggiornamenti previsti dal PRIT 2010-2020 di cui attualmente sono in corso le attività per la redazione degli elaborati necessari per l'adozione del nuovo Piano sul sistema stradale, il sistema ferroviario, il sistema idroviario.

109. QC D1.1 – USO DEL SUOLO PRG VIGENTE: Per migliorare la leggibilità della tavola, si ritiene opportuno stralciare dalla stessa le destinazioni d'uso dei centri abitati rimandandole alla scala di maggiore dettaglio delle tavole successive (QC D1.1.1).

110. QC D1.1 – USO DEL SUOLO PRG VIGENTE: Occorre verificare ed eventualmente correggere la destinazione d'uso (a "Zona ricettiva") assegnata all'area posta a nord-ovest del Capoluogo; in considerazione del fatto che il PTCP, la individua come ambito di particolare interesse storico ed archeologico.

111. QC D1.1 – USO DEL SUOLO PRG VIGENTE: Occorre riportare i nomi dei campi che compongono la tabella.

112. QC D1.1 – USO DEL SUOLO PRG VIGENTE: Essendo il retino che identifica il "Residuo di servizi e attrezzature di quartiere-frazione" molto simile a quello che identifica il "Territorio ad uso agricolo", si ritiene necessario cambiarne la colorazione.

113. QC D1.1 – USO DEL SUOLO PRG VIGENTE: Si ritiene opportuno utilizzare la dicitura del Nuovo Codice della Strada: "Fasce di rispetto alla viabilità" anziché "Rispetto della viabilità".

114. QC D1.1.1 – USO DEL SUOLO PRG VIGENTE: Occorre riportare i nomi dei campi che compongono la tabella.

115. QC D1.2 – USO DEL SUOLO STATO DI DIRITTO: Si ritiene opportuno utilizzare la dicitura del Nuovo Codice della Strada: "Fasce di rispetto alla viabilità" anziché "Rispetto della viabilità".

116. QC D1.2 – USO DEL SUOLO STATO DI DIRITTO: Occorre verificare ed eventualmente correggere la destinazione d'uso (ad "Area ricreativa") assegnata alla zona posta a nord-ovest del Capoluogo; in considerazione del fatto che il PTCP, la individua come ambito di particolare interesse storico ed archeologico.

117. QC D1.4.1 – USO DEL SUOLO STATO DI DIRITTO: Si sottolinea che alcune parti di territorio del comune capoluogo classificate come "Aree agricole intercluse", in realtà si trovano poste all'esterno del territorio urbanizzato. È pertanto necessario aggiornare la loro classificazione.

118. QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Si ritiene opportuno rappresentare gli elementi separatamente su due tavole differenti (es. D3.1 e D3.2) al fine di favorirne la lettura.

119. QC D3 – VINCOLI E TUTELE: È necessario riportare completamente la fascia della "Zona A2 – Alveo di piena", della "Zona A3 – Alveo di piena con valenza naturalistica" e della "Zona C1 – extrarginale protetta da difese idrauliche" anche in prossimità dell'area di Isola Giarola.

120. QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Sono presenti in legenda retini e simboli che non si ritrovano nella rappresentazione cartografica, quali: le "Zone di tutela naturalistica", le "Zone umide di pregio", gli "Alberi monumentali", "Siti d'Interesse Comunitario", "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione", "Fascia di rispetto dei depuratori" e viceversa, elementi rappresentati sulla carta e non riportati in legenda quali: "tratteggio con "x" marrone", "asterisco rosso (su Villa Verdi)"

121. QC D3 – VINCOLI E TUTELE: È necessario sostituire la dicitura "Zone d'interesse archeologico (art.142, comma 1, lettera m)" con la definizione riportata dal PTCP ovvero "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico – Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti"; in quanto le aree individuate dal PTCP non appartengono a "Zone archeologiche soggette a vincolo paesaggistico".

122. QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Si ritiene opportuno utilizzare la seguente espressione: "Viabilità storica di rilievo comunale".

123.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Per quanto concerne la definizione degli "Elementi localizzati della struttura centuriata" si fa presente che l'art.23 "Zone di tutela della struttura centuriata" del PTCP, al comma 10 lettera b) stabilisce che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici provvedono ad accertare le caratteristiche degli elementi, ovvero proporre integrazioni, modifiche ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art.22 della L.R. 20/2000 (in quanto costituisce variante allo strumento urbanistico provinciale) e dalle disposizioni in materia di beni culturali.
124.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Per quanto concerne il rispetto cimiteriale occorre far riferimento alle disposizioni introdotte dall'art.28 della L. n.166/2002, (la quale ha modificato l'art.338 del R.D. Del 1934 "Testo unico delle leggi sanitarie" ed ha abrogato alcune disposizioni del DPR 285 del 1990 "Regolamento di polizia mortuaria"); e della L.R. n.19/2004.
125.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Per quanto riguarda il tracciato della rete elettrica che interessa la parte nord del territorio comunale si tratta di una linea a 380 kV e non di 132 kV come erroneamente classificata. Occorre pertanto correggere tale imprecisione ed integrare la legenda.
126.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: La rete elettrica rappresentata in cartografia presenta delle differenze con quella individuata dal PTCP 2007 (Tav. C1.h). Si ritiene pertanto necessario integrare il paragrafo "7.3 – Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica" della Relazione illustrativa, esplicitando le motivazioni che hanno portato a tali difformità.
127.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: L'individuazione della rete di bonifica consortile risulta di difficile lettura.
128.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Per quanto concerne l'individuazione delle Unità di paesaggio, è necessario che il Comune acquisisca le delimitazioni delle Unità facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio (art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi" del PTCP, comma 2). inoltre è necessario che il Comune approfondisca il tema delle Unità di paesaggio, così come specificato dal già citato art.54.
129.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Per quanto concerne lo stabilimento a rischio di incidente rilevante (Keropetrol), si fa notare che recentemente sono state apportate delle modifiche alle aree di danno. È pertanto necessario procedere alla loro rettifica.
130.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Inoltre lo stabilimento sopraccitato rientra fra quelli appartenenti all'art.6 del D.Lgs.334/1999, per cui occorre eliminare il riferimento all'art.7.
131.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: E' necessario rivedere il tema degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, sulla base delle disposizioni di cui ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") come integrata dalla D.G.R. n.978/2010 ("Nuove direttive della RER per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"), apportando sugli elaborati le eventuali modifiche.
132.	QC D3 – VINCOLI E TUTELE: Con legge n. 106 del 12 luglio 2011 è stato convertito in legge il Decreto Sviluppo - decreto legge n. 70/2011 - che introduce alcune modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.42/2004, tra cui la modifica del requisito temporale attestante la presunzione del carattere culturale dei beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e assimilati, che viene portato da cinquanta a settanta anni; risulta pertanto necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel presente nell'elaborato. Inoltre si verifichi, sulla base della nuova disposizione legislativa, l'individuazione dei beni vincolati ope legis effettuata, ed eventualmente si apportino le opportune modifiche.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (URBANIZZATO – URBANIZZABILE – RURALE)

133. PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI: È necessario rivedere ed eventualmente correggere il perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile della frazione di Villanova e Cignano.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE - CENTRI STORICI

106. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI e PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI: Occorre integrare la simbologia dei "Tessuti agglomerati" e dei "Tessuti non agglomerati" presente sulla parte grafica riportando le indicazioni di "Alterato" e "Parzialmente alterato".

107. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI e PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI: Il territorio di Villanova sull'Arda è interessato dalla presenza di insediamenti storici individuati dal PTCP. Il nel QC, nella tavola QC C1.2 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE, ha approfondito l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, verificando e integrando le individuazioni del PTCP, definendo la perimetrazione degli insediamenti storici (Soarza, Villanova, Cignano, Sant'Agata). È pertanto necessario integrare la presente tavola con le aree individuate nel QC.

108. Il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa relativa alle strutture insediative storiche non urbane, in conformità alle disposizioni del Capo A – II dell'allegato alla L.R.20/2000 ed a quelle del PTCP.

109. Art.20.1: Vista la particolarità dei tessuti storici individuati sul territorio comunale (Villanova, Cignano, Sant'Agata), si valuti l'opportunità di integrare il presente articolo con quanto previsto dall'art.A-7, comma 4 della L.R.20/2000, sulla possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 1 del presente articolo.

110. Art.21.1: All'interno del presente articolo si ritiene opportuno inserire un comma in cui si evidenzia l'articolazione del territorio rurale suddividendolo nei vari ambiti individuati.

111. Art.21.1: Si ritiene opportuno che il presente articolo disciplini, per i diversi ambiti del territorio rurale, gli interventi ammissibili, così come indicati dall'art.56, comma 9 e 10 del PTCP 2007.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

140.	Art..20.2: Occorre riformulare il comma 1 del presente articolo in quanto l'art.A-10 della L.R. 20/2000 indica, come ambiti urbani consolidati, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, senza effettuare alcuna distinzione fra residenziale e produttivo.
141.	Art..20.2: Gli ambiti consolidati ricadono all'interno del territorio urbanizzato e non "zone del territorio comunale" come indicato nel comma 1. Inoltre nei sopra citati ambiti non sono previsti "nuovi insediamenti".
142.	Art..20.2: Occorre stralciare il comma 3 in quanto le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili sono disciplinate dal RUE (art.A-10 della L.R. 20/2000) e no dal POC.
143.	Art..20.2: Si ritiene opportuno eliminare dal comma 5, lett. a) la parte "non contenuti nel presente PSC".
144.	Art..20.2: Occorre rivedere e riformulare il comma 6 in quanto al suo interno si ravvisano alcune anomalie, quali: <ul style="list-style-type: none">• il richiamo al POC come strumento urbanistico di riferimento;• la ristrutturazione urbanistica, intesa come intervento di ristrutturazione non è ammessa, ai sensi dell'art.A-10, comma 1 della L.R. 20/2000;• "il rispetto di parametri edilizi previsti nel presente articolo", non riscontrabili in nessun altro comma.
145.	Art..20.2: In considerazione del fatto che sul territorio comunale non risulta esistente alcuna media struttura di vendita, appare superfluo il contenuto del comma 8; si suggerisce, pertanto di eliminarlo.
146.	Art. 20.3: Occorre integrare la presente norma secondo quanto stabilito dall'art.A-10, comma 3 della L.R. 20/2000, in particolare nel definire le politiche e gli obiettivi che il PSC intende perseguire.
147.	L'art.A-10, comma 3 della L.R. 20/2000 stabilisce che le trasformazioni edilizie negli ambiti consolidati sono disciplinate dal RUE; pertanto, si valuti l'opportunità di rimandare al Regolamento Urbanistico le scelte di maggior dettaglio, come quelle riportate nel comma 2 del presente articolo.
148.	Si chiede di chiarire il concetto formulato all'interno delle schede degli Ambiti AP per nuovi insediamenti produttivi e dell'art. 20.3, comma 1 delle Norme di Attuazione del PSC relativo alla possibilità di insediare, ad integrazione delle funzioni prevalenti, "spazi per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate e per una superficie non superiore al 30% della superficie complessiva massima autorizzabile". In particolare, si chiede specificare cosa si intenda per "superficie massima autorizzabile" e come si configuri la superficie destinata al commercio (struttura di vendita, spaccio, <i>show-room</i> , ...).
149.	PSC 3.0 – PIANO STRATEGICO e PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI: Si ritiene superflua la classificazione degli "Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione ricettiva" e "Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione commerciale" in quanto vengono individuati singoli edifici, e pertanto non rispondenti alla definizione fornita dall'art.A-10 della L.R. 20/2000 che definisce gli ambiti urbani consolidati, come parti del territorio urbanizzato.
150.	PSC 3.0 – PIANO STRATEGICO e PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI: La delimitazione del territorio urbanizzato del comune capoluogo è in contrasto con le analisi prodotte nel QC; in particolare la zona a sud è definita sulla tavola D1.4 – USO DEL SUOLO STATO DI FATTO" come "Area agricola interclusa

AMBITI DA RIQUALIFICARE

151.	Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne gli "Ambiti da riqualificare".
152.	Art. 20.4: Non si ritiene l'ambito in oggetto coerente con quanto disciplinato dalla L.R. 20/2000 e pertanto è necessario stralciare il presente articolo dall'apparato normativo.
153.	Art.20.5.3: Al comma 3 occorre sostituire: "di trasformazione" con "da riqualificare" ed eliminare "individuando una prevalente destinazione mista", in quanto già espresso precedentemente al comma 1.
154.	Art.20.5.3: Al comma 4 occorre sostituire: "di nuova previsione" con "da riqualificare".
155.	Art.20.5.3: La tavola di riferimento del PSC deve essere quella relativa al Piano Strategico (PSC3.0) e non quella degli Aspetti Strutturanti (PSC1.0).
156.	Art.20.5.3: Al comma 5 per favorire la lettura della norma si ritiene necessario specificare quali sono i commi che dettano le "disposizioni del precedente art.20.5.1".
157.	Art. 20.5.3: Si ritiene opportuno migliorare l'organizzazione delle disposizioni all'interno dell'articolato normativo, eventualmente reimpostando nuovi commi.
158.	PSC 3.0 – PIANO STRATEGICO e PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI: L'individuazione dell'"Ambito urbano consolidato di riqualificazione", non è coerente con la definizione fornita dall'art. A-11, comma 1 della L.R. 20/2000, in quanto sono "Ambiti da riqualificare" le parti di territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano". Vista la ridotta dimensione dell'area che non individua parti urbane, ma si riduce ad un singolo lotto si ritiene opportuno inserirla nell'ambito consolidato. Per completezza si rinvia alla riserva di carattere generale in materia di "riqualificazione".

159. Per l'ambito destinato a riqualificazione urbana, identificato con la sigla **AR** in località **capoluogo**, esterno al territorio urbanizzato, avente un'estensione di circa 13.000 mq., dovranno essere prodotte le obbligatorie indagini geologico/geotecniche e gli opportuni approfondimenti sismici al fine di una caratterizzazione e valutazione puntuale dei terreni.

I NUOVI INSEDIAMENTI URBANI

160.	2.3.2a – Ipotesi di scenari demografici: I valori dei tre scenari di sviluppo demografico non coincidono con quelli indicati nel QC "Quadro A – Sistema economico e sociale" (tab.27, pag.12). Occorre pertanto procedere ad una loro verifica ed all'aggiornamento dell'intero paragrafo.
161.	2.3.2a – Ipotesi di scenari demografici: Si ritiene opportuno riportare l'anno di riferimento – 2029 - indicato nel QC "Quadro A – Sistema economico e sociale" (par.1.5.2 pag.11).
162.	2.3.2a – Ipotesi di scenari demografici: Dai dati contenuti e dalle analisi prodotte nel QC, si ritiene il dimensionamento totale (350 famiglie, pari a 875 nuovi residenti) previsto per il comune di Villanova sull'Arda alquanto sovradimensionato. Inoltre non appare chiara la metodologia adottata per il calcolo del dimensionamento.
163.	2.3.3a – Descrizione degli ambiti: In considerazione della particolare ubicazione all'interno dell'ambito urbano consolidato degli ambiti n.3 e 4, si valuti l'opportunità di ridefinire gli stessi come "Ambiti urbani da riqualificare" ed inserirli nel corrispondente paragrafo della Relazione.
164.	È necessario che il PSC si adegui a quanto stabilito dall'art.A-6-bis della L.R. 20/2000 in materia di edilizia residenziale sociale (ERS).
165.	Art.20.5: La tavola di riferimento del PSC deve essere quella relativa al Piano Strategico (PSC3.0) e non quella degli Aspetti Strutturanti (PSC1.0).
166.	Art.20.5: Il comma 3 non specifica in quale elaborato (Schede d'Ambito?) "...il piano stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili,....".
167.	Art.20.5: Occorre stralciare dall'elenco degli ambiti di cui al comma 4, l'ambito denominato AR; in quanto non è coerente con la disciplina degli ambiti di nuova trasformazione.
168.	Art.20.5: Occorre stralciare il termine "misti" dal comma 4 in quanto superfluo nell'individuazione degli ambiti.
169.	Art.20.5: La sostenibilità e qualità ambientale deve essere garantita anche negli ambiti specializzati e non solo negli ambiti misti, così come indicato nel comma 5 del presente articolo.
170.	Art.20.5: Il comma 7 risulta in contrasto con la disciplina attinente i contenuti del RUE previsti dall' art.29 della L.R.20/2000.
171.	Art.20.5.1: Si ritiene opportuno migliorare l'organizzazione delle disposizioni all'interno dell'articolato normativo, eventualmente reimpostando nuovi commi.
172.	Art.20.5.1: Al comma 1 si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche: "...gli interventi sono previsti <i>disciplinati</i> ex novo in base alle indicazioni <i>previsioni</i> del PSC".
173.	Art.20.5.1: La tavola di riferimento del PSC deve essere quella relativa al Piano Strategico (PSC3.0) e non quella degli Aspetti Strutturanti (PSC1.0).
174.	Art.20.5.1: La parte "In caso di modifiche sostanziali.....variante specifica di POC" deve essere sostituita con la seguente: "Il PUA potrà proporre modifiche o integrazioni al POC secondo la disciplina di cui all'art.22 della L.R. 20/2000". In quanto a norma dello stesso art.22, comma 1, lett. b) della L.R. 20/2000, i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC e non anche al PSC.
175.	Art.20.5.1: All'interno dell'articolo compare la sigla "AN" che si presume possa essere un errore di scrittura, in quanto la sopra citata sigla non compare in nessun'altra parte del documento.
176.	Art.20.5.1: È necessario fornire chiarimenti circa l'applicazione nella parte della norma in cui si afferma: "Entro il limite quantitativo del 10%.....attraverso il piano attuativo".
177.	Art.20.5.1: È necessario fornire chiarimenti circa l'applicazione nella parte della norma in cui si afferma: "Una variazione sostanziale.....in variante al POC", tenendo conto che il POC non può variare il PSC.
178.	Art.20.5.1: "Il POC dovrà definire condizioni di sistemazione dell'area tali da mitigare l'impatto percettivo", rappresenta una prescrizione da prevedere nelle Schede d'assetto urbanistico del POC.
179.	Art.20.5.1: Il PSC deve, relativamente alla definizione delle scelte pianificatorie, essere in linea con gli indirizzi stabiliti dall'art.66, comma 4 del PTCP 2007. Tali disposizioni dovranno essere recepite anche nel POC. Si valuti pertanto l'opportunità di inserirle nella presente norma.
180.	Per la nuova previsione residenziale identificata con il numero 5 (corrispondente alla lettera f dell'elaborato geologico "moduli di analisi edificatoria aree d'espansione") identificata sulla tavola PSC3.0 – PIANO STRATEGICO, in località capoluogo , esterna al territorio urbanizzato, con un'estensione di circa 11.700 mq., ricade in zona B-pr "Aree a rischio di esondazione" definite ai sensi della L. n. 267/2008. A tal proposito, l'art. 32, comma 8 – lettera d) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti esterni al territorio urbanizzato ricadenti in tale vincolo.</u>
181.	Per la nuova previsione residenziale identificata con il numero 2 (corrispondente alla lettera d dell'elaborato geologico "moduli di analisi edificatoria aree d'espansione") identificata sulla tavola PSC3.0 – PIANO STRATEGICO, in località capoluogo , esterna al territorio urbanizzato, dovranno essere prodotti gli obbligatori approfondimenti sismici al fine di una caratterizzazione e valutazione puntuale dei terreni.

<p>182. Per la nuova previsione residenziale identificata con il numero 4 (corrispondente alla lettera a dell'elaborato geologico "moduli di analisi edificatoria aree d'espansione") identificata sulla tavola PSC3.0 – PIANO STRATEGICO, in località capoluogo, esterna al territorio urbanizzato, ad eccezione di una esigua porzione orientale, avente un'estensione di circa mq. 36.200, ricade interamente in zona B-pr "Aree a rischio di esondazione" definite ai sensi della L. n. 267/2008.</p> <p>A tal proposito, la maggiore porzione di ambito esterno al territorio urbanizzato è assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 32, comma 8 – lettera d) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, che <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti esterni all'urbanizzato ricadenti in tale vincolo.</u></p> <p>Per contro, l'esigua porzione orientale inclusa nel perimetro dell'urbanizzato ricadendo in zona B-pr, non risulta inserita nello studio idraulico ed analizzata al fine della classificazione del rischio indotto dall'estrema vicinanza del torrente Arda; per tale motivo, l'art. 32, comma 8 – lettera c) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti interni all'urbanizzato se per le medesime non sono state valutate le condizioni di rischio idraulico.</u></p>
<p>183. Dal confronto effettuato con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, si evince che la nuova previsione residenziale identificata con il numero 2 porzione sud-est (corrispondente alla lettera e dell'elaborato geologico "moduli di analisi edificatoria aree d'espansione") identificata sulla tavola PSC3.0 – PIANO STRATEGICO, in località capoluogo, esterna al territorio urbanizzato, ricade parzialmente all'interno di una zona B-pr "Aree a rischio di esondazione" definite ai sensi della L. n. 267/2008. Nello specifico, la porzione assoggettata a tale vincolo risulta essere il settore sud-est del lotto per circa metà della sua estensione complessiva.</p> <p>A tal proposito, l'art. 32, comma 8 – lettera d) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti esterni al territorio urbanizzato ricadenti in zona B-pr.</u></p> <p><i>Per la restante porzione dell'ambito, nulla osta alla trasformazione urbanistica.</i></p>

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

<p>184. 2.3.2b – Ipotesi di scenari occupazionali: Occorre rivedere i dati contenuti nelle tabelle e nelle espressioni di calcolo in quanto non aggiornati e coordinati con i valori presenti nel QC "Quadro A – Sistema economico e sociale" (tab.11 e 12, pag.21). Si evidenzia inoltre la discrepanza negli anni di riferimento: 2027 per il PSC e 2029 per il QC.</p>
<p>185. 2.3.2b – Ipotesi di scenari occupazionali: È necessario esplicitare da dove derivi il valore di "67 addetti (dal 1991 al 2001)" indicato a pag.33.</p>
<p>186. 2.3.3b – Descrizione degli ambiti: Relativamente all'ambito AP5, si valuti l'opportunità di considerare lo stesso come "Ambito urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva" in quanto, data la sua ubicazione ed estensione può essere configurato come un completamento dell'insediamento esistente.</p>
<p>187. 2.3.4 – Ambiti per nuovi insediamenti produttivi: Per quanto concerne le funzioni produttive il Piano non ha provveduto alla determinazione del fabbisogno di aree, così come previsto dall'art.74, comma 1 del PTCP 2007. Si ritiene pertanto necessario procedere al dimensionamento per quanto riguarda il settore produttivo e terziario.</p>
<p>188. Occorre integrare la presente Relazione (par. 2.3.3a – Descrizione degli ambiti) illustrando le scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne: gli "Ambiti di nuovi insediamenti commerciali".</p>
<p>189. 2.1.3 – Sistema economico: All'interno del presente paragrafo, in corrispondenza del punto-elenco "Settore commerciale", occorre sostituire la dicitura "piccole-medie strutture di vendita" con "medio-piccole strutture di vendita".</p>
<p>190. Schede d'Ambito: Con particolare riferimento alla scheda elaborata per l'Ambito "AC – Ambito per nuovi insediamenti commerciali", si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appare corretto definire la dotazione minima di attrezzature e spazi collettivi che deve essere reperita all'interno dell'ambito e che deve essere pari a 100 mq./100 mq. di superfici e lorda di pavimento; tale quota, pertanto, deve essere sostituita a quella riportata nella prima parte della scheda stessa, riferita a "dotazioni territoriali" e ad una quantità di superfici utile (cfr. art. A-24 della L.R. 20/2000); • in considerazione delle funzioni insediabili all'interno dell'ambito, risulta necessario prescrivere che in sede di POC dovranno essere approfonditi i potenziali impatti indotti dall'attuazione dell'insediamento commerciale, con particolare riferimento alle componenti aria, rumore, biodiversità e paesaggio, consumi e rifiuti, mobilità. Relativamente agli effetti derivanti dall'attuazione della previsione esaminata sulla componente mobilità, si ritiene necessario prescrivere, inoltre, l'elaborazione di uno specifico approfondimento, che dovrà verificare l'efficienza ed il livello di servizio dell'attuale sistema viario e, eventualmente, prevedere i necessari interventi di adeguamento e/o potenziamento della stessa. • Si chiede di chiarire il concetto formulato all'interno delle schede degli Ambiti AP per nuovi insediamenti produttivi e dell'art. 20.3, comma 1 delle Norme di Attuazione del PSC relativo alla possibilità di insediare, ad integrazione delle funzioni prevalenti, "spazi per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate e per una superficie non superiore al 30% della superficie complessiva massima autorizzabile". In particolare, si chiede specificare cosa si intenda per "superficie massima autorizzabile" e come si configuri la superficie destinata al commercio (struttura di vendita, spaccio, <i>show-room</i>, ...). <p>Si chiede di precisare quali siano le tipologie dimensionali ed il settore merceologico insediabili all'interno dell'Ambito AR di riqualificazione urbana. Nel caso in cui risultino ammissibili strutture di media dimensione (come previsto per l'Ambito AC), occorre prescrivere che in sede di POC dovranno essere approfonditi i potenziali impatti indotti dall'attuazione dell'insediamento commerciale, con particolare riferimento alle componenti aria, rumore, consumi e rifiuti, mobilità. Relativamente agli effetti sulla componente mobilità, si ritiene necessario prescrivere, inoltre, l'elaborazione di uno specifico approfondimento, che dovrà verificare l'efficienza ed il livello di servizio dell'attuale sistema viario e, eventualmente, prevedere i necessari interventi di adeguamento e/o potenziamento della stessa.</p>
<p>191. PSC _Tavole e PSC_SCHEDE D'AMBITO: Con riferimento all'assetto vegetazionale del contesto territoriale esaminato, come individuato sulle tavole A2 del PTCP, motivatamente modificate in tavv. QC B2.1 e QC B2.2 , si evidenzia che gli ambiti per i nuovi insediamenti AP 4, AP1 e AS interferiscono con alcuni elementi lineari presenti sul confine. Pertanto, nelle schede d'ambito risulta necessario far rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP 2007.</p>
<p>192. Art.20.5.2: La tavola di riferimento del PSC deve essere quella relativa al Piano Strategico (PSC3.0) e non quella degli Aspetti</p>

Strutturanti (PSC1.0).	
193.	Art.20.5.2: Rivedere la denominazione "Scheda-Norma di Riferimento Progettuale".
194.	Art.20.5.2: Per favorire la lettura della norma si ritiene necessario specificare quali sono i commi che dettano le "disposizioni del precedente art.20.5.1".
195.	Art.20.5.2: Si ritiene opportuno migliorare l'organizzazione delle disposizioni all'interno dell'articolato normativo, eventualmente reimpostando nuovi commi.
196.	Art.20.5.2: In merito al "Sistema infrastrutturale-transportistico dovrà risultare....." (tutto il comma), si fa presente che spetta al POC svolgere le analisi adeguate per verificare le criticità e come risolverle. Si evidenzia, inoltre, che il POC dovrà, ai sensi dell'art.30, comma 2 lett. a-bis) della L.R.20/2000, contenere un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana" ed in quella sede dovranno essere svolte le analisi e gli approfondimenti necessari a definire gli obiettivi di potenziamento e realizzazione degli interventi idonei a garantire la fattibilità della trasformazione degli ambiti in termini di traffico, infrastrutture, dotazioni territoriali. Pertanto si valuti l'opportunità di ridefinire il presente comma tenendo presente che le "Schede Norma" dovranno contenere specifiche condizioni alla trasformabilità degli ambiti.
197.	Art.20.5.5: Il testo del comma 1 risulta incompleto; occorre completarne il testo. Con riferimento al comma 2, si evidenzia che le tipologie dimensionali insediabili all'interno degli Ambiti comunali possono essere solamente quelle di cui ai punti a. e b. (medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita), mentre quelle restanti (centri commerciali di attrazione di livello inferiore, area commerciale integrata, area commerciale integrata di livello inferiore) rientrano tra gli insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale, quindi, di competenza provinciale. Si suggerisce, pertanto, di eliminare i suddetti punti c. e d.. Infine, si evidenzia che il riferimento normativo alla legge regionale risulta errato; il provvedimento regionale che ha recepito i contenuti del primo Decreto Bersani (D.Lgs. 114/1998) è la L.R. 14/1999, non la n. 4.
198.	Per l'ambito destinato a nuovi insediamenti commerciali, identificato con la sigla AC in località capoluogo , esterno al territorio urbanizzato, avente un'estensione di circa 40.000 mq., dovranno essere prodotte le obbligatorie indagini geologico/geotecniche e gli opportuni approfondimenti sismici al fine di una caratterizzazione e valutazione puntuale dei terreni.
199.	Per l'ambito oggetto di nuova previsione produttiva, identificato con la sigla AP5 in relazione di PSC, dell'estensione di circa 8.000 mq., comportante l'ampliamento di una esistente ditta di idrocarburi (Keropetrol) non risultano effettuate le obbligatorie indagini geologico - sismiche al fine di determinare eventuali criticità con i terreni e l'attività esercita, anche in considerazione della classificazione come stabilimento a R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante).

AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

200.	Il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa che stabilisca le forme di tutela con riferimento all'art. 16 delle NTA del PTCP dei biotopi umidi individuati e perimetrati in tav. PSC 2.0 - "Aspetti condizionanti"
201.	L'articolo 5.3 va rivisto per esplicitare in maniera completa le tutele riferite alle aree boscate e agli elementi vegetazionali lineari così come definiti e normati nell'art. 8 delle NTA del PTCP.
202.	È necessario integrare le presenti norme con un articolo che disciplini l'assetto vegetazionale del territorio comunale sulla base di quanto disposto dall'art.8 del PTCP 2007.
203.	All'interno della presente norma (art. 21.3) occorre indicare quali sono gli indirizzi e le prescrizioni che il Piano deve avere per quanto concerne le aree di valore naturale e ambientale, in base a quanto stabilito dall'art.60 comma 4 e 5 del PTCP 2007. Inoltre nel comma 3 i riferimenti al POC non sono pertinenti.
204.	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Occorre riportare le fasce di tutela fluviale nel riquadro superiore a sinistra.

AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA

205.	2.4.2 – Ambito a vocazione produttiva agricola: Occorre rivedere il titolo del paragrafo secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola".
206.	2.4.2 – Ambito a vocazione produttiva agricola: La stesura del presente paragrafo risulta abbastanza generica; si ritiene pertanto opportuno procedere ad un approfondimento del contesto territoriale su cui si intende intervenire.
207.	2.4.3 – Ambito a vocazione produttiva agricola – Aree agricole di particolare pregio: Occorre ridefinire il titolo del paragrafo secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta la seguente: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola".
208.	2.4.3 – Ambito a vocazione produttiva agricola – Aree agricole di particolare pregio: La stesura del presente paragrafo risulta abbastanza generica; si ritiene pertanto opportuno procedere ad un approfondimento del contesto territoriale su cui si intende intervenire.
209.	Art.21.4: Occorre rivedere il titolo del paragrafo secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola".
210.	Art.21.4: Occorre integrare la presente norma esplicitando gli indirizzi e le direttive stabilite dall'art.58, comma 3 e 4 del PTCP 2007.

211.	Art.21.4: Occorre rivedere il titolo del paragrafo secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola".
212.	Art.21.4: Il comma 4 del presente articolo può essere applicato anche al precedente art.21.4; si valuti l'opportunità di riorganizzare le norme sul territorio rurale.
213.	Art.21.6: Per quanto concerne gli interventi di trasformazione del territorio rurale per attività produttive, valgono gli indirizzi definiti dall'art.56, comma 10 del PTCP 2007. Pertanto si ritiene necessario procedere ad una integrazione della presente norma.
214.	PSC 3.0 – PIANO STRATEGICO e PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI: Occorre rivedere la legenda del territorio rurale secondo la terminologia indicata dalla L.R. 20/2000 e dall'art.56, comma 6 del PTCP 2007; per cui la definizione più idonea da utilizzare risulta: "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola".

AMBITI AGRICOLI PERIURBANI

215.	Tenendo in considerazione la conformazione del centro abitato di Villanova, della realizzazione della futura tangenziale, della predisposizione di elementi della rete ecologica, si valuti l'opportunità di individuare i terreni agricoli posti ai margini del sistema insediativo del capoluogo come ambiti agricoli periurbani.
------	---

POLI ESTRATTIVI

216.	Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne la riqualificazione del polo estrattivo denominato "Bella Venezia".
217.	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Nel riquadro relativo al polo estrattivo "Bella Venezia" non sono stati riportati i retini delle varie destinazioni d'uso.

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

218.	Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare per quanto concerne i percorsi ciclopedonali in progetto.
219.	Art.22.1: Il presente articolo non riporta la classificazione della rete stradale, così come indicata dal D.Lgs. n.285/1992 e ripreso dall'art.103, comma 1 del PTCP 2007.
220.	Art.22.1: In merito al comma 1 si fa presente che le caratteristiche geometriche, funzionali e prestazionali della rete stradale sono definite dal D.M. 5/11/2001 n.6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e dal D.M. 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle intersezioni stradali", è pertanto necessario rivedere il testo della norma in oggetto.
221.	Art.22.5: Per favorire la lettura della presente norma, si ritiene opportuno, inserire nell'articolo l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale, così come previste dal D.Lgs. n.285/1992.
222.	Art.22.5: I tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande rete" (Cispadana) dovranno prevedere fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal D.Lgs. n.285/1992, è pertanto necessario applicare quanto disposto dall'art.103, comma 3 e 4 del PTCP 2007.
223.	Art.22.7: Si ritiene opportuno sostituire la dicitura "Carta unica del territorio" facendo riferimento alla "PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI".
224.	Art.22.7: Il comma 4 contiene indicazioni di particolare dettaglio. Si valuti l'opportunità di stralciarle per inserirle successivamente negli strumenti operativi.
225.	Art.22.7: Il PSC prevede, con riferimento alle previsioni provinciali, un intervento in variante su nuova sede per la SS n. 588 "Due Ponti" che interferisce con un corridoio ecologico fluviale secondario indicato dallo schema direttore della rete ecologica provinciale (tav. A6 del PTCP). Poiché nella Relazione al paragrafo 2.5.8 – "Fasce di ambientazione per la nuova viabilità" è specificata la necessità di garantire la continuità dei corridoi in caso di opere interferenti, realizzando fasce di naturalità, orientate nel senso del corridoio stesso (quindi nel caso specifico lungo la direzione del T. Arda), è necessario integrare le NTA all'art. 22.7 - "Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità" al fine di prevedere, come riportato in relazione, la necessità di realizzare fasce di naturalità, di adeguata ampiezza, orientate nel senso del corridoio stesso, la fine di mitigare l'impatto e in coerenza con quanto specificarono le linee guida per la rete ecologica locale, di cui all'art 67 delle NTA del PTCP.
226.	Art.22.2: Si ritiene opportuno integrare il presente articolo con quanto stabilito dall'art.104, comma 6 e 7 del PTCP 2007, per quanto concerne le modalità di attuazione dei progetti di rete e le azioni di tutela e valorizzazione degli itinerari escursionistici presenti sul territorio comunale.
227.	Art.22.9: Si valuti l'opportunità di modificare il comma 3 del presente articolo, predisponendo una norma di minor dettaglio e rimandando l'approfondimento ai successivi strumenti urbanistici operativi.
228.	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: È necessario correggere il retino di riferimento delle fasce di rispetto stradale, in quanto non coerente con la rappresentazione cartacea (linea tratteggiata).
229.	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Rivedere se l'applicazione della fascia di rispetto stradale è stata riportata su tutta la rete

	viabilistica comunale (es. zona di Sant'Agata).
230.	PSC 3.0 – PIANO STRATEGICO: All'interno della presente tavola non sono stati inseriti gli alcuni degli indirizzi programmatici previsti per la rete ciclabile ed escursionistica dal PTCP 2007 (tavola I1.1). In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • non è stato riportato il tracciato di collegamento della "Via Po" con l'abitato di Villanova sull'Arda; • non sono stati riportati alcuni tratti della rete ciclabile radiale in sede promiscua; • non sono stati riportati i tracciati da trekking dell'itinerario della Val d'Arda.
231.	PSC 3.0 – PIANO STRATEGICO: In legenda è stato inserito una simbologia relativa agli "Itinerari cicloturistici esistenti", che non compare nella relativa rappresentazione cartografica. È necessario integrare la presente tavola.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

232.	Occorre integrare la presente Relazione con un paragrafo esplicativo delle scelte che l'Amministrazione Comunale intende operare e per quanto concerne gli "Ambiti di espansione per attrezzature sportive".
233.	È necessario, ai sensi dell'art.A-24, comma 6 della L.R. 20/2000, chiarire all'interno del Piano il fabbisogno complessivo di attrezzature e spazi collettivi da realizzare nei ambiti territoriali
234.	Art.20.5.4: È necessario riformulare – accorpandola – la normativa degli artt. 20.5.4 e 24.1, relativa alle attrezzature e spazi collettivi, secondo le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> • chiarire quali sono le attrezzature e spazi collettivi definiti ai sensi dell'art. A-24 della L.R. 20/2000; • integrare la normativa dell'attuale art.24.1 specificando quali sono le finalità strategiche, senza rinviarle genericamente al documento preliminare; • chiarire e indicare nel comma 2 dell'attuale art.24.1 a quale tavola del PSC la norma deve fare riferimento, inoltre cosa si intende "raccordandosi con la pianificazione di settore"; • sostituire nel comma 2 dell'attuale art.24.1, "potrà avvenire" con il termine "avverrà"; • sostituire il comma 2 dell'attuale art.20.5.4 con il seguente: "Per l'ambito specializzato previsto dal PSC, alla tavola PSC3.0 PIANO STRATEGICO, con destinazione per servizi e attrezzature collettive a carattere sportivo, viene definita, quale elemento di progetto del PSC, una Scheda-Norma che costituisce documento d'indirizzo esplicativo delle scelte pianificatorie dell'Amministrazione. Tale scelta pianificatoria costituisce l'obiettivo strategico dell'Amministrazione, con valenza più o meno cogente, in relazione a quanto indicato nella citata Scheda-Norma. Tale scheda è suscettibile di ulteriore sviluppo e dettaglio in sede di POC.
235.	Art.20.5.4: Al comma 1 viene citato il "bilancio dei servizi" che non viene inserito in nessun documento del Piano. Si evidenzia che il POC dovrà, ai sensi dell'art.30, comma 2 lett. a-bis) della L.R.20/2000, contenere un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana".
236.	Per l'ambito destinato a nuove attrezzature sportive, identificato con la sigla AS in località capoluogo , esterno al territorio urbanizzato, avente un'estensione di circa 13.000 mq., in cui si prevede la possibilità di destinare una porzione ad impianti sportivi coperti e scoperti, si evince che una porzione di tale ambito, specificatamente il settore ubicato ad est del campo sportivo, in adiacenza ad esso e per l'intera sua lunghezza, ricade in zona B-pr "Aree a rischio di esondazione" definite ai sensi della L. n. 267/2008. A tal proposito, l'art. 32, comma 8 – lettera d) delle NTA del PTCP vigente, in adeguamento al PAI, <u>non ammette nuove edificazioni per gli ambiti esterni al territorio urbanizzato ricadenti in tale vincolo.</u> <p>Altresi, dall'analisi della tav. F04 "rischio idraulico" allegata alla valutazione delle condizioni di rischio (studio del rischio idraulico), si evidenzia che la rimanente porzione dell'ambito è classificata in classe R3 "rischio elevato" e pertanto sottoposta alla disciplina dell'art. 7 delle NTA del PAI; inoltre, la tav. F03 "pericolosità di inondazione" allegata al sopracitato studio, classifica l'intero ambito in classe di pericolosità P2 - "pericolosità media".</p> <p>A tal proposito, l'ammissibilità della trasformazione urbanistica sarà condizionata dalla specifica disciplina delle classi di rischio individuate nello studio del rischio idraulico, di cui all'intesa sottoscritta con la provincia in data 11.07.2005, che il Comune è tenuto ad integrare all'interno del PSC in virtù della riserva generale di cui al punto 2.</p> <p>Allo stato attuale, tenuto conto delle carenze presenti nel PSC relativamente al rischio idraulico, non è possibile una qualsiasi valutazione dell'ambito che non può che essere rinviata in sede di espressione dell'intesa.</p>

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI

237.	2.3.6 – Sostenibilità energetica: Risulta necessario approfondire le politiche e le azioni che che il PSC intende realizzare in materia di sostenibilità energetica.
238.	Art.24.2: Si ritiene opportuno inserire al comma 3 del presente articolo quanto indicato dall'art.72, comma 3 lettere a) e b) del PTCP 2007.
239.	Art.24.2: Al comma 5 occorre chiarire cosa si intende per "pianificazione settoriale".
240.	Art.24.3: Al comma 1 occorre chiarire cosa si intende per "Schede d'Ambito Territoriale", in quanto non compare in nessuna parte del documento.
241.	Art.24.3: Al comma 2, lettera c) occorre chiarire quali siano le dotazioni ecologiche e ambientali individuate dal piano o in che parte dello stesso si possono ritrovare.
242.	PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Occorre inserire l'indicazione della fascia di rispetto dell'impianto di depurazione in quanto sulla tavola non è stata rappresentata.

243. PSC 1.0 – ASPETTI STRUTTURANTI: Per quanto riguarda il tracciato della rete elettrica che interessa la parte nord del territorio comunale si tratta di una linea a 380 kV e non di 132 kV come erroneamente classificata. Occorre pertanto correggere tale imprecisione ed integrare la legenda.

AMBITI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI

244. Art.9.1: All'interno del comma 2 non vengono specificate le distanze minime da mantenersi rispetto agli argini fluviali negli interventi di nuova trasformazione o di riqualificazione; a tal proposito, dovranno essere definiti i limiti inderogabili di distanza.

Art.9.3: Si segnala che i primi 5 commi di pag.28 vengono ripetuti in modo identico a pag.29. A tale proposito andranno eliminati i sopra citati commi presenti a pag.28.

245. Art.9.3: All'interno del comma 6, punto 2) "nuovi insediamenti", il primo capoverso appare incomprensibile per cui si chiede una corretta riformulazione lessicale e in ogni caso va meglio esplicitata la possibilità di nuovi insediamenti nelle aree di pericolosità P1 e P2 tenendo conto della situazione attuale, in funzione della futura realizzazione di opere di difesa idraulica. A tal proposito, come rammentato nella precedente riserva n. 2), eventuali nuove trasformazioni ricadenti in tali aree, dovranno essere valutate anche e soprattutto in funzione delle classi di rischio idraulico (R1, R2, R3, R4). Nell'ultimo capoverso dovrà essere eliminata la dicitura tra parentesi "(eventualmente temporanea)".

246. Art.9.4: All'interno del comma 2 viene esplicitato che le aree caratterizzate da un rischio R1, R2 e R3 possono ritenersi generalmente in condizioni di compatibilità. Tale affermazione non è condivisibile in relazione al fatto che la disciplina relativa non può essere generica e indifferenziata per ciascuna delle classi. Di conseguenza, la normativa dovrà essere esplicitata con specifici divieti ed eventuali prescrizioni cui assoggettare gli interventi edificatori.

247. Art.9.4: Nel caso in cui le perimetrazioni delle aree di pericolosità P1 e P2 e quelle del rischio idraulico R1, R2, R3 si sovrappongano, prevalgono le disposizioni maggiormente restrittive e cautelative.

248. Non è opportuno rappresentare sulla presente tavola le classi di pericolosità di inondazione P1 e P2, bensì dovranno essere cartografate le conseguenti **classi di rischio idraulico (R1, R2, R3, R4)** così come definite dall'art. 7 – commi 1 e 2 delle NTA del PAI e rappresentate sulla tavola F04 "Rischio Idraulico" allegata alla valutazione delle condizioni di rischio (studio del rischio idraulico).

AMBITI ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA RISORSE VULNERABILI

249. Art.13.1 e Art.13.2: Il PSC, in coerenza con il PPRTQA, detta, attraverso la regolamentazione urbanistica ed edilizia (POC e RUE), indirizzi per la progettazione sostenibile degli insediamenti secondo criteri di risparmio energetico, efficienza negli usi finali, impiego di fonti rinnovabili, utilizzo dell'edilizia bioclimatica, adozione della certificazione energetica e uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas serra e sostanze inquinanti, anche in applicazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 156/2008. Si valuti la necessità di integrare le presenti norme riportando gli indirizzi sopra citati e specificati dall'art.68, comma 3 del PTCP 2007.

250. Art.13.1 e Art.13.2: Vista la caratterizzazione agricola del territorio in esame, si valuti l'opportunità di integrare la presente norma con quanto disciplinato dall'art.19 del PPRTQA, in merito alla promozione di buone pratiche agricole finalizzate alla riduzione locale delle emissioni. Rimandando nel successivo RUE il dettaglio degli interventi, come: installazione di impianti aziendali per produzione e utilizzo di biogas, uso di combustibile agricolo a basso tenore di zolfo o biocombustibile, pratiche agronomiche a basso impatto ambientale anche per la riduzione dell'uso eccessivo di fertilizzanti azotati, buone tecniche di gestione zootecnica per il contenimento dei miasmi, la riduzione del tenore di azoto nella dieta e il contenimento delle emissioni di ammoniaca e di ossidi di azoto, ammodernamento del parco macchine anche con il contributo finanziario della Regione.

251. Art.13.2: Si ritiene opportuno specificare che sarà il RUE ad avere la competenza in merito all'incremento delle piantumazioni arboree e delle forestazioni, così come previsto dall'art.20 del PPRTQA.

252. Art.13.2: Si ritiene opportuno riportare fra gli interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico anche la realizzazione di interventi di razionalizzazione del traffico (art.23 del PPRTQA) che dovranno essere successivamente sviluppati nel POC – RUE, come: la sostituzione degli incroci, anche semaforizzati, con rotatorie, la riduzione delle aree di parcheggio sulla sede stradale, l'utilizzo dei passaggi pedonali sopraelevati e dei dissuasori, l'introduzione in tutti i centri urbani di sistemi automatici per il controllo dei limiti di velocità, la progressiva estensione delle zone a velocità limitata, ecc.

AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE

253. Art. 5.4: Il comma 3 non è pertinente, sembra un refuso e pertanto va stralciato. E' necessario richiamare la tavola di PSC che individua il perimetro del sito sul territorio comunale.

254. Si provveda ad integrare le presenti Norme con una specifica disciplina che affronta il tema in riferimento all'art. 53, comma 3 e 4 del PTCP 2007.

255. Si osserva che il perimetro del "Progetto di tutela recupero e valorizzazione" interessa i nuovi ambiti di insediamento residenziale AM2 e AM4. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve effettuare le proprie scelte di uso e gestione del territorio coerentemente con l'individuazione di ambiti soggetti a "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" di cui sopra, e nel rispetto degli

<p>obiettivi di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale e di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali. Si fa presente che l'art.53, comma 4 del PTCP 2007, stabilisce che sulla base dei risultati analitici e delle verifiche effettuate sul territorio è possibile apportare motivate modifiche ai perimetri di dette aree.</p>
<p>256. Art.6.1: Relativamente alle unità di paesaggio si evidenzia che, ai sensi dell'art.54 comma 4 e 5 del PTCP 2007, la pianificazione comunale, deve provvedere non solo ad approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, ma anche ad individuare gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP 2007; • dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento. • In adeguamento al PTCP 2007, risulta pertanto necessario integrare la presente Norma al fine di recepire le suddette disposizioni, evitando il semplice richiamo all'articolo del Piano Provinciale.
<p>257. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Sul territorio comunale il PTCP 2007 non prevede alcuna "Zone di tutela naturalistica"; occorre pertanto stralciare dalla legenda della presente tavola l'indicazione: "Zone di tutela naturalistica".</p>
<p>258. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: In cartografia non è stato riportato il perimetro relativo ai "Progetti di tutela recupero e valorizzazione". Occorre pertanto procedere alla sua corretta individuazione.</p>

AMBITI ED ELEMENTI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE

<p>259. Si evidenzia che il PTCP 2007 indirizza i Comuni all'elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della stesura del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto disposto dall'art.22, comma 6 del PTCP 2007.</p>
<p>260. Art.7.5: Si ritiene opportuno eliminare dal comma 2 la dicitura: "A tale proposito". Inoltre, si osserva che il PSC non ha fornito alcuna "...indicazione dei perimetri delle aree", ma si è limitato ad un individuazione puntuale dei siti (tav. PSC 2.0). La sigla b2 non trova alcuna corrispondenza sui vari elaborati del PSC, pertanto si valuti l'opportunità di stralciarla dal testo delle norme. Infine, si ritiene maggiormente indicato l'utilizzo della formula: "Le aree di cui al comma 3" anziché "Le aree di cui alla lettera b2". Il comma 4 deve essere completato con il seguente periodo: "in caso di ritrovamento di complessi e/o archeologici, si applicano le disposizioni vigenti in materia".</p>
<p>261. Art.7.5: E' importante sottolineare che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia del PTCP 2007, è comunque disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004. si ritiene pertanto opportuno integrare il presente articolo.</p>
<p>262. Per quanto concerne la definizione degli "Elementi localizzati della struttura centuriata" si fa presente che l'art.23 "Zone di tutela della struttura centuriata" del PTCP 2007, al comma 10 lettera b) stabilisce che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici provvedono ad accertare le caratteristiche degli elementi, ovvero proporre integrazioni, modifiche ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art.22 della L.R. 20/2000 (in quanto costituisce variante allo strumento urbanistico provinciale) e dalle disposizioni in materia di beni culturali.</p>
<p>263. Il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa finalizzata alla tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana; tale disciplina è articolata nel rispetto delle disposizioni del PTCP 2007.</p>
<p>264. Art.7.2: Nel presente articolo non sono stati esplicitati gli obiettivi che sulle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale s'intendono perseguire, in conformità alle direttive di cui all'art.25, comma 2 del PTCP 2007, ossia: la salvaguardia ed il ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale; il riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.</p>
<p>265. Art.7.2: Per quanto concerne gli elementi d'interesse storico-testimoniale, il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa relativa al tema del riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale.</p>
<p>266. Art.7.4: Occorre integrare la presente norma di tutela della viabilità storica extraurbana e urbana, così come stabilito dall'art. A-8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni del PTCP 2007, relativamente agli interventi ammessi e non (art.27, comma 5).</p>
<p>267. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Si ritiene opportuno utilizzare in legenda la seguente espressione: "Viabilità storica di rilievo comunale" stralciando il termine "consolidato".</p>
<p>268. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Il PSC ha effettuato delle scelte pianificatorie (realizzazione della nuova tangenziale) che coinvolgono le zone di tutela della struttura centuriata. Tale intervento risulta ammissibile in base all'art.23, comma 6 del PTCP 2007, a condizione che si dimostri che gli interventi garantiscano il rispetto delle disposizioni del sopra citato articolo.</p>

VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

<p>269. Occorre integrare le presenti Norme con un articolo che disciplini la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti.</p>
<p>270. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Vista la presenza sul territorio comunale di aree agricole di particolare pregio (art.21.5 del PSC), si valuti l'opportunità di procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione</p>

di ogni tipo d'impianto di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.50, comma 2 e 4 del PTCP 2007.
271. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: È necessario procedere ad un aggiornamento delle aree di danno a seguito delle modifiche introdotte nella revisione della Scheda Tecnica.

BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL D.LGS.42/2004 – PARTE TERZA E SUCC. MOD. ED INT.

272. Il PSC deve predisporre una specifica disciplina normativa finalizzata alla tutela degli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari nel rispetto delle prescrizioni del PTCP (art.9, comma 2) e in caso di esemplari tutelati ai sensi della L.R. n.2/1977, delle prescrizioni contenute nello specifico Decreto (art.9, comma 1 del PTCP).
273. Non è stata predisposta alcuna disciplina normativa per i beni paesaggistici sottoposti (territori contermini ai laghi – fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici – territori coperti da foreste e da boschi) alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Terza, come individuate nella tavola D3.a nord del QC del PTCP 2007. Occorre pertanto provvedere ad integrare le presenti Norme.
274. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Rispetto alle aree boscate sottoposte a vincolo e tutele si evidenzia che i pioppeti, essendo tipologie agricole, vanno esclusi dagli elaborati cartografici di PSC, inoltre è necessario distinguere tra le aree boscate e gli elementi lineari tutelati ai sensi dell'art. 8 del PTCP e le aree boscate sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Le motivate modifiche apportate all'assetto vegetazionale concorrono alla revisione delle aree boscate sottoposte a vincolo.
275. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Si ritiene più appropriata la dicitura "Aree non soggette a tutela paesaggistica".
276. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Volendo fornire in legenda delle spiegazioni in merito al D.Lgs. n.42/2004, occorre evidenziare anche i Beni paesaggistici contenuti nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non solo quelli "culturali".
277. PSC 2.0 – ASPETTI CONDIZIONANTI: Si ritiene opportuno riformulare la descrizione riportata in legenda.

VALSAT

278. Capitolo 0. Premessa e basi normative

Sono presenti alcuni riferimenti al PTCP 2007 adottato; si suggerisce, pertanto, di sostituirli con quelli del PTCP approvato o di eliminarli o di completarli con i riferimenti di approvazione dello stesso (atto C.P. n. 69 del 02.07.2010). Inoltre, risulta necessario sostituire il riferimento al Piano provinciale riportato a pag. 3 con quello all'art. 98, comma 6 delle Norme del PTCP medesimo.

279. Capitolo 1. Sintesi critica del processo conoscitivo come emerso dal Quadro conoscitivo

Con riferimento al paragrafo 1.1 e d a quelli seguenti, risulta necessario elaborare un elenco chiaro e completo delle componenti ambientali, aggiungendo anche le matrici sottosuolo e turismo e predisponendo un elenco più semplice, considerato che quello riportato si configura quale indice delle tematiche trattate nel QC. Inoltre, risulta utile evidenziare che tutte le attività del processo valutativo dovranno essere articolate in funzione delle componenti ambientali individuate, al fine di rendere più chiaro il percorso complessivo e garantire la correttezza dello stesso. Si evidenzia che la Sintesi dello stato di fatto e dei punti di forza e delle criticità riportate all'interno dei paragrafi 1.3 e 1.3.1 risulta parziale; pertanto, risulta necessario integrarne il testo dando conto dell'attuale assetto e degli elementi di potenzialità e criticità relativi a tutte le componenti ambientali considerate nell'ambito del percorso valutativo.

280. Capitolo 2. Obiettivi di sostenibilità locale che l'Amministrazione intende perseguire

In corrispondenza del secondo capoverso a pag. 20 appare più corretto riferirsi alla "valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale qualitativa" piuttosto che della "valutazione di compatibilità ambientale e territoriale qualitativa". In considerazione dei contenuti presenti all'interno del capitolo 2, che contiene la sintesi degli obiettivi strategici del PTCP vigente, occorre modificare la denominazione del capitolo medesimo.

281. Capitolo 3. Identificazione delle politiche e delle azioni di Piano e relative criticità

In considerazione dei contenuti presenti all'interno del capitolo 3, che contiene l'individuazione degli obiettivi di PSC e le valutazioni di coerenza esterna ed interna, occorre modificare la denominazione del capitolo medesimo. Come già accennato, per chiarezza e correttezza del percorso valutativo, l'articolazione degli obiettivi specifici e delle azioni del PSC definita ai capitoli 3 e 4 deve essere articolata a partire dalla definizione degli obiettivi generali (dai quali discendono direttamente gli obiettivi specifici e le azioni, sottolineandone la coerenza interna al Piano) e secondo le componenti/matrici ambientali considerate, anche al fine di evitare inutili ripetizioni o dimenticanze nell'elencazione degli obiettivi e/o delle azioni stessi. Con particolare riferimento al paragrafo 3.3, si evidenzia che l'analisi di coerenza esterna deve dare conto della sostenibilità complessiva degli obiettivi del PSC; a tal fine, tale attività deve essere condotta confrontando, nella matrice proposta, gli obiettivi proposti per il PSC con tutti quelli, per lo meno, del PTCP 2007. Si invita, pertanto, il Comune ad integrare la matrice proposta inserendo tutti gli obiettivi riportati al paragrafo 1.7 del Rapporto Ambientale del PTCP vigente. Infine, si ritiene corretto evidenziare la necessità di implementare il testo, al fine di dare conto dei risultati della verifica di coerenza effettuata. Anche relativamente al paragrafo 3.4 si evidenzia la necessità di implementare il testo, al fine di dare conto dei risultati della verifica di coerenza interna effettuata e di evidenziare gli eventuali impatti che necessitano di particolari azioni di mitigazione e/o compensazione. Inoltre, si pone l'attenzione sulla funzione della verifica di coerenza interna, il cui fine è quello di verificare la coerenza interna al PSC, appunto, "incrociando" in una matrice di confronto gli obiettivi e le azioni proposti; per tale motivazione occorre chiarire il concetto riportato all'inizio del paragrafo 3.4.

282. Capitolo 4. Valutazione delle politiche e delle azioni e individuazione degli impatti selezione delle scelte preferibili e sostenibili

Come già accennato a proposito del Capitolo 1, risulta necessario che tutte le attività del processo valutativo siano articolate in funzione delle componenti ambientali considerate, al fine di garantire la correttezza del percorso e di evitare la dimenticanza di eventuali impatti relativi a specifiche componenti. Risulta necessario, quindi, rivedere tale attività articolando i criteri di compatibilità ambientale secondo le componenti ambientali considerate.

Inoltre, con particolare riferimento alle pagine 35 e 36, occorre chiarire quale sia la funzione della fase di individuazione della "potenzialità impattante di ogni singolo obiettivo di piano" svolta successivamente alle verifiche di coerenza esterna ed interna.

Nel paragrafo 4.1 non viene svolta una corretta definizione e valutazione delle alternative di Piano, con particolare riferimento alle alternative localizzative delle principali scelte di PSC. In considerazione del fatto che questa è una delle fasi fondamentali del processo valutativo, si invita il Comune a rivedere tale fase della procedura.

Anche per la fase illustrata nell'ambito del paragrafo 4.2 occorre evidenziare che la valutazione deve essere effettuata articolando i criteri di compatibilità ambientale secondo le matrici/componenti ambientali di riferimento.

Risulta necessario integrare l'attuale stesura delle schede proposte nell'ambito del paragrafo 4.2.2 articolando i potenziali impatti individuati secondo le componenti ambientali considerate, in quanto tale attività deve consentire di individuare gli eventuali elementi di criticità riferiti a tutte le matrici ambientali considerate e di individuare, conseguentemente, le più corrette azioni di mitigazione, compensazione e/o miglioramento ambientale.

283. Capitolo 5. Sistema di monitoraggio

La selezione del set di indicatori specifici per il PSC di Villanova sull'Arda deve scaturire dalla necessità di:

- f. verificare le modalità ed il livello di attuazione del piano,
- g. assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione,
- h. valutare gli effetti delle azioni e, eventualmente, fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso,
- i. verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive;

pertanto, è opportuno rivedere il set di indicatori proposto selezionando quelli più idonei allo specifico contesto territoriale ed ambientale (caratteristiche intrinseche di ciascun indicatore sono: pertinenza, significatività, popolabilità, aggiornabilità, buon rapporto costi - efficacia, massimo livello di dettaglio significativo, comunicabilità, sensibilità alle azioni di piano, tempo di risposta sufficientemente breve).

284. Inoltre, risulta utile predisporre una schedatura dei singoli indicatori considerati, che contenga almeno le seguenti informazioni: descrizione dello specifico indicatore, unità di misura, valore attuale, valore obiettivo, Ente/organismo responsabile della sua rilevazione e frequenza di misurazione.

Infine, si rammenta la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elaborato Sintesi non Tecnica a seguito delle modifiche che saranno effettuate al Rapporto Ambientale del PSC.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLE INCIDENZE

285. In sede di controdeduzioni è necessario provvedere all'approvazione della valutazione d'incidenza (con determina dirigenziale) sviluppando l'allegato tecnico della valutazione di cui allo schema 2 della DGR 1191/07. Eventuali prescrizioni che possono scaturire dalla valutazione ad esempio circa la mitigazione di tratti di pista ciclabile in progetto, devono essere integrate nell'apparato normativo del PSC. Lo studio d'incidenza e la determina di approvazione della valutazione d'incidenza devono essere parte integrante della VALSAT del Piano che verrà approvato.



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 242 del 18/11/2011

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 2976/2011

**Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI VILLANOVA
SULL'ARDA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 3 MARZO 2011
E N. 10 DEL 28 LUGLIO 2011, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO
2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 22/11/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel**
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 242 del 18/11/2011

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 2976/2011

**Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI VILLANOVA
SULL'ARDA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 3 MARZO 2011
E N. 10 DEL 28 LUGLIO 2011, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO
2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 09/12/2011

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale